

TORNATA DEL 24 MARZO 1849

- 12 -

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Letture di un progetto di legge adottato dalla Camera dei deputati per sussidi alle famiglie povere dei contingenti chiamati sotto le armi — Relazione Cibrario sul progetto di legge intorno al prestito volontario — Discussione e adozione.*

La seduta è aperta all'una pomeridiana.

Si legge il processo verbale.

IL PRESIDENTE. Non essendo il Senato in numero, non posso mettere ai voti il processo verbale. Intanto si darà lettura di un progetto di legge trasmesso dal presidente della Camera dei deputati per sussidi alle famiglie povere dei contingenti chiamati sotto le armi.

LETTURA DEL PROGETTO DI LEGGE PER SUSSIDI ALLE FAMIGLIE POVERE DEI CONTINGENTI CHIAMATI SOTTO LE ARMI.

CIBRARIO, segretario, legge la lettera del presidente della Camera dei deputati ed il progetto di legge (V. *Documenti*, pag. 67.)

IL PRESIDENTE. Io avrò l'onore di dar atto al presidente della Camera dei deputati della trasmissione fatta di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito negli uffici secondo il consueto. Essendo ora la Camera in numero, io la invito a deliberare intorno all'approvazione del processo verbale.

(Il processo verbale è approvato.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE IL GOVERNO AD APRIRE UN NUOVO IMPRESTITO VOLONTARIO.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione e la discussione sulla legge del prestito volontario. La parola è al relatore della Commissione senatore Cibrario.

CIBRARIO, relatore, presenta la relazione sul progetto di legge per autorizzare il Governo ad aprire un nuovo prestito volontario. (V. *Doc.*, pag. 88.)

IL PRESIDENTE. Io dovrei ora leggere il progetto definitivo presentato dal ministro alla Commissione. Ma la massima sancita or son pochi di dalla Camera per cui si preferì di intraprendere la discussione piuttosto del progetto modificato che del progetto primitivo, sempre quando vi fosse il consentimento del Ministero, mi consiglia ad interrogare in primo luogo il signor ministro di finanze qui presente, acciò abbia la compiacenza di dichiarare se, oltre alle modificazioni sostanziali dal medesimo consentite, come testimonia il rapporto stesso della Commissione, voglia pur consentire a che invece

del primitivo progetto si discuta il progetto secondo la nuova compilazione fatta dalla Commissione.

RICCI, ministro di finanze. Le due modificazioni fatte dalla Commissione mi sono sembrate ragionevoli e convenienti, perchè in sostanza migliorano il progetto.

IL PRESIDENTE. Interrogherò la Camera se vuole procedere all'esame di questo secondo progetto modificato, o se voglia procedere all'esame del progetto primitivo.

Chi approva che s'abbia ad esaminare il progetto modificato voglia alzarsi in piedi.

(La Camera approva che si esamini il progetto modificato.)

Ora si passa alla discussione generale della legge.

La parola è al signor senatore Peyron.

PEYRON. Nella discussione generale di una legge di finanza premetterò alcune osservazioni pel governo delle finanze, quindi scenderò alla legge medesima. Il ministro precedente aveva detto e protestato più e più volte che egli credeva di avere gli opportuni mezzi per raggiungere il fine di febbraio; ma che passato questo termine egli avrebbe dovuto ricorrere a mezzi straordinari. Questo, per il Ministero precedente, era un assioma.

Il Ministero odierno ha egli prestato fede a questo assioma o no? Io credo che vi abbia aderito. Farei torto alla sua perizia se io supponessi che egli non sia stato convinto dall'eloquenza delle cifre.

Se ha dunque riconosciuto cotale assioma, se prevede che noi non potevamo oltrepassare coi nostri fondi il fine di febbraio, perchè mai non vi ha provveduto per tempo? Egli può rispondere che vi provvide colla presente legge. Ma perchè mai la presente legge non è stata proposta due mesi fa? La sua risposta sta nel preambolo della legge; scusandosi della dilazione nel proporre leggi riguardanti le finanze, dice: *Le condizioni politiche non permettevano di anticipare la dimanda dei sussidi.* Io credo che la proposizione contraria sia precisamente la vera. Noi ci trovavamo un mese o due mesi fa nella condizione di un armistizio. Vi era ancora una speranza di pace, e questa speranza era la sola che ci potesse aprire le borse delle piazze estere.

Ora poi che ci troviamo nella guerra, non solo denunziata ma aperta, ed abbiamo attuata quella politica belligera che le altre nazioni disapprovavano, noi per un prestito a cui gli esteri contribuiscano ci troviamo in condizioni politiche assai più infelici che non erano quelle di due mesi fa. Epperò non posso ammettere questo primo motivo.

Prosegue il ministro a dire nel proemio della legge: finchè la guerra non era decisa, il domandare danaro al paese poteva divenire un'arena per gli opposti partiti, e poteva dar luogo a contrari sospetti. La guerra sarebbe stata richiesta quale

condizione voluta come la giustificazione legittima dei gravi oneri imposti alle popolazioni.

Il Ministero adunque dice in primo luogo che egli non voleva tradurre nel Parlamento la questione di pace o di guerra, la quale necessariamente era involta con tutte le leggi di finanza. Se così è, allora il Ministero volle incaricarsi di tutta la responsabilità della guerra: e sia pur così. Ma non mi pare conveniente questo metodo di prolungare la presentazione della legge di finanze, affinché il Parlamento non abbia ad aver parte nella gravissima questione di guerra o di pace. Se si adotta questo mezzo, allora si è trovato un espediente per eludere ogni intervento delle Camere nelle bisogne le più rilevanti e per governare in modo assoluto. Ciò mi pare inconveniente.

Quanto poi al timore dei due partiti allegato dal Ministero, osservo che esso poteva facilmente vincerli amendue. Senza pretendere di suggerire i mezzi più persuasivi di eloquenza ad un Ministero cotanto facondo, io accennerò alcuni motivi che facilmente si potevano addurre; al partito della pace si poteva dire: anche se noi oggi sottoscrivessimo la pace da voi desiderata, le somme da noi richieste ci sarebbero egualmente necessarie per soddisfare a parecchi servizi pei quali ci mancano i fondi necessari.

Che se del danaro domandato ci sopravanzassero anche i due terzi, questi con generale soddisfazione si impiegherebbero nella strada ferrata, capace di assorbire questi ed altri fondi ancora. A tali argomenti si sarebbe facilmente arreso un partito onesto, il quale non mai presentò lo scandalo d'una opposizione sistematica.

Al partito poi della guerra il ministro poteva proporre questo dilemma: voi o mi concedete il danaro richiesto, o me lo negate. Se lo ricusate, la guerra, supremo dei vostri voti, non si potrà rompere giammai, giacchè nessuno dee entrare in guerra colle casse vuote.

Se poi me lo concedete, allora potrete nutrire fondata speranza di raggiungere il sommo dei vostri desiderii. A questo argomento non poteva a meno di arrendersi il partito marziale; d'altronde sappiamo che tra questo ed il Ministero regna altamente la concordia, e tra concordi presto si intendono gli affari.

Se il Ministero aveva valevoli mezzi per vincere il suffragio di amendue i partiti, perchè mai non li adoperò? Perchè mai protrasse insino a quest'ora tarda la presentazione d'una legge di finanze cotanto necessaria?

Per non averla presentata in tempo noi fummo ridotti a mancare ad una parola solennemente data nella legge che prometteva di soddisfare al 1° marzo gli interessi scaduti del prestito volontario....

IL PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Prego l'oratore di voler ridurre le sue osservazioni a ciò che forma l'oggetto della legge, perchè se andiamo a fare una censura degli atti del Ministero, delle mancanze che ha potuto commettere, sarebbe allontanarsi dallo scopo che dobbiamo sollecitamente raggiungere.

PEYRON. Conchiuderò. Il Ministero, avendo aspettato cotanto tempo a proporre una legge di somma necessità, ci obbliga a discuterla e votarla sotto l'imperio dell'urgenza che non dà tempo a mature considerazioni, e della suprema necessità che toglie la libertà e costringe il voto. Dominato dall'urgenza e dalla necessità, io voto favorevolmente, ma prego il Ministero a non volerci per l'avvenire mantenere sotto questo regime d'urgenza e di necessità, proponendo per tempo le leggi.

RICCI, ministro di finanze. Dal complesso delle leggi di

finanze che ho presentate all'altra Camera, l'onorevole preopinante ed il Senato hanno potuto rilevare che erano disposte le cose in modo da poter avere i sussidi necessari per la guerra. Io riconosco realmente che tarda fu la presentazione della legge, ma il motivo io l'ho già accennato. È vero che è stata combattuta, che non ne è stata riconosciuta tutta l'opportunità dall'onorevole preopinante; io per altro non avrei che a ripetere quelle stesse ragioni, mentre era incerta la guerra, mentre continuavano le trattative, mentre si poteva ancora sperare qualche risultato dalla mediazione. Il portare non solo avanti al Parlamento ma avanti al pubblico la questione sopra gravose leggi avrebbe potuto alterare nel paese quella calma che era necessaria per prepararsi onde intraprendere la guerra. Questa è una questione la quale può dar luogo a due diverse opinioni. Il Ministero conosceva perfettamente la necessità e l'urgenza di provvedere, ma ha creduto, avendo i mezzi sufficienti per giungere fino alla fine di marzo, vi fosse spazio sufficiente per ottenere dal Parlamento la sanzione.

In linea di fatto debbo anche osservare che può darsi, e stimo vero, che si sia mancato. Ma se si è mancato di pagare gli interessi del prestito obbligatorio del 7 settembre, il quale veramente doveva cominciare col 1° marzo, non fu per mancanza di danaro, ma per quella necessità amministrativa di non cominciare pagamenti finchè non fosse distribuita una parte almeno notevole delle cedole stesse. Di fatto, appena è stata distribuita a mani dei creditori una parte, si è cominciato a pagare, ed anche adesso si vanno pagando quelle del 23 marzo 1848.

PEYRON. Io parlo del prestito di settembre.

RICCI, ministro di finanze. Il termine di questo prestito non è ancor maturo; e, come dissi, il ritardo di 20 giorni che è occorso non dipese da deficienza di mezzi, ma semplicemente dalla necessità che fossero emessi i titoli stessi in una quantità sufficiente.

PEYRON. Quanto agli interessi scaduti il primo marzo, uscì un avviso il quale annunciava che non essendosi potute emettere tutte le 127 mila cedole, però neppure si pagherebbero quelle già spedite. Ciò viene a dire, che quando un debitore non può saldare i suoi debiti verso i suoi cento creditori, ma potrebbe pagarne cinque, egli è dispensato dal soddisfare i cinque. La teorica è affatto nuova. Con un secondo avviso si promise che le cedole già spedite sarebbero nei loro interessi soddisfatte al 30 marzo. Oltrechè il 30 non è il primo del mese, si può dubitare se esistano per tal fine i mezzi.

RICCI, ministro delle finanze. Nel corso amministrativo la regolarità richiede di non cominciare i pagamenti se prima non siasi dati i titoli.

ALFIERI. Le osservazioni fatte, riflettenti la condotta generale del ministro delle finanze, dal senatore Peyron, non mi parevano fuor di tempo o di proposito; porgevano anzi al ministro medesimo occasione a spiegare i motivi di certi fatti, che diedero luogo nel pubblico a grandissime lagnanze. Egli era quindi piuttosto un buono che un cattivo servizio reso al ministro. Ed io, rispettando l'intenzione dell'onorevolissimo presidente che interrompeva il chiarissimo oratore, domanderò tuttavia che sia lasciata ai senatori la latitudine ordinaria nel discutere. Sono argomenti di tanta importanza, la cui definizione importa in certo tal qual modo un voto di fiducia.

IL PRESIDENTE. Io mi appello al giudizio della Camera sull'opportunità dell'osservazione che ho dovuto fare al senatore Peyron. Io l'ho pregato ed indotto a ridursi alla pura

esposizione dei motivi che potevano contrariare o favorire la legge. La Camera, non vi ha dubbio, ha il diritto di fare delle interpellanze al Ministero relativamente a qualche parte dell'amministrazione; ma se in mezzo ad una legge che ha uno scopo fisso, ad una legge di somma premura, la cui discussione deve procedere ordinata, si vogliono mescolare delle questioni del tutto estranee ed indipendenti, io dico che allora si fa inutile spendita di tempo, e che al presidente tocca di farne economia, riconducendo la discussione al suo principale argomento.

DE LA CHARRIÈRE. Fa alcune osservazioni per sostenere l'assunto del senatore Peyron, concorrendo nello stesso avviso (1).

IL PRESIDENTE. Sono due cose distinte, l'opportunità del tempo per la presentazione di un progetto di legge e la discussione del merito di essa. Si fa un'accusa al presidente, e perciò io debbo sottomettere alla Camera i motivi che l'hanno condotto a così pensare. Finchè la questione si è trattata dal senatore Peyron sul troppo indugio posto nella presentazione della legge, io gli ho lasciata la parola; ma quando ho udito il senatore Peyron trascorrere in censure, che potranno essere vere, senza che perciò lascino di essere fuori di proposito, riguardo al prestito precedente, ho creduto mio dovere di richiamarlo alla questione; del resto io mi sottometto al giudizio della Camera, il quale è e sarà sempre da me rispettato.

NIGRA. Domando la parola. Come membro della Commissione non avrei domandata la parola se non quando fosse tempo di sostenere la sua proposta; ma la discussione apertasi da un mio collega m'induce a far considerare che, a parer mio, in questo momento convenga che tutti i nostri pensieri si rivolgano a trovare i mezzi di cui ha bisogno l'armata, lasciando ad altri tempi ogni altra discussione.

Poichè mi fu accordata la parola, anticiperò col dire che in questa circostanza tanto straordinaria, dove non solo abbiamo bisogno di danari, ma che importa assaissimo il procurarselo nel più breve tempo possibile, non si deve tralasciare alcun mezzo per riuscire nell'intento.

Due sono i mezzi principali per i quali si può arrivare a questo scopo: uno assai lodevole è quello che nasce dall'amore di patria che anima il buon cittadino a portare il suo danaro anche nella pura mira di ricevere il consueto interesse, dove sa di trovare un maggior compenso contribuendo così ai bisogni dello Stato e principalmente della nostra armata, e di questi generosi concorrenti noi sappiamo che molti se ne trovano in questa nostra patria; basta a farne prova il modo con cui si è compiuto l'imprestito dell'anno scorso.

Non sarebbe però prudente il dimenticare un secondo mezzo, cioè quello che decide gli speculatori a prendere più o meno parte all'imprestito, secondo che il piano di questo loro offre maggiori vantaggi; per questo motivo io credo utilissima la proposta della vostra Commissione, che mira a far rientrare nelle casse pubbliche, se è possibile, almeno dieci o dodici milioni fra un breve termine.

COLLEGO GIACINTO. Io sarei d'avviso che non si debba omettere quella specie di approvazione, della quale fa ora menzione l'onorevole preopinante, ma mi riservo di fare una proposizione come emendamento nella discussione dei singoli articoli.

(1) Il senatore De La Charrière crede pure che ogni oratore abbia diritto di svolgere i principii ed i rapporti d'una legge; non istima che il senatore Peyron nel suo discorso abbia oltrepassato questi limiti, e concorre pure nel suo parere che il Ministero abbia troppo ritardato nel presentare questa legge. (Verb.)

PETITTI. (Domanda il permesso di parlare stando seduto, il che gli è concesso.)

La legge sul prestito volontario, già ammessa dall'altra Camera, ora emendata dalla nostra Commissione, debbe sicuramente avere un effetto, se non intero, almeno in gran parte profittevole all'esausio nostro erario.

Nel consentire a dar il mio voto favorevole, stretto dalle necessità in cui versiamo, non posso a meno però di notare che siffatto ordinamento di prestito, per la sua natura oltremodo aleatoria, è contrario ai principii, e non vedesi più praticato dalle nazioni, dove si attende seriamente al buon governo delle finanze.

Nel mio particolare poi, dopo essere stato altamente opponente all'incirca consimile prestito del 1834, e dopo avere ripetutamente nei Consigli governativi instato per l'abolizione del lotto, sento, lo confesso, qualche ribrezzo nell'annuire a siffatto modo di fare danari, dappoichè mi pongo così in contraddizione con que' principii che ho caldamente promossi ne' dotti consigli, e che certo promuoverei nuovamente allora quando tempi migliori venissero a permetterci di governare in modo più conforme ai principii suddetti.

Comunque sia, la suprema legge della necessità, che non v'era nel 1834, ci costringe ora a seguire la forma aleatoria, e certamente l'art. 9 aggiunto dalla Commissione migliora in tal senso grandemente la legge, e merita; poichè entriamo nel sistema aleatorio, di essere accolto; perocchè non solo farà uscire dai forzieri i capitali accumulati nell'interno dello Stato, ma ne trarrà dal di fuori, atteso il doppio allettamento dei premii.

Quest'è la sola osservazione essenziale che io penso dover fare intorno alla proposta legge, riferendomi nel resto al lavoro della Commissione, che nulla lascia a desiderare in punto d'esattezza e di convenienza, fatto caso dell'attualità in cui ci troviamo.

Voto pertanto in conformità della proposta, non senza esprimere il desiderio che sia questa l'ultima volta cui siamo ridotti a questi partiti, dei quali, ove si abusasse, credo che sarebbe un retrocedere da quella fama di savio buon governo finanziere che tutta Europa giustamente ci attribuiva.

RICCI, ministro delle finanze. Dividendo perfettamente l'opinione del preopinante intorno alla sconvenienza del giuoco del lotto e di tutti i sistemi aleatorii, per cui già è stata da gran tempo intrapresa l'abolizione non assoluta, ma parziale, e che va continuamente succedendosi a misura che si rendono ricevitorie vacanti, mi permetterò nondimeno di far osservare che i gravi inconvenienti riconosciuti da tutta Europa intorno al giuoco del lotto non possono intieramente applicarsi al presente sistema.

Gl'inconvenienti del giuoco del lotto sono quegli allettamenti, quelle minime quote, le quali presentano la prospettiva e l'illusione di un largo profitto. Qui invece non si può chiamare tanto un fomento a speranza indeterminata, quanto un calcolo; e i capitalisti generalmente ne fanno uno, che è il più esatto, il più aritmetico, senza alcuna specie di speranza intorno alla sorte e probabilità che possono avere nei primii. Per la qual cosa le obbiezioni che si sogliono fare al giuoco del lotto non possono aver luogo in questa combinazione, in cui quanto più larghe sono le sovvenzioni che vogliono fare i capitalisti, tanto più esatto e preciso è il calcolo che essi possono fare della probabilità, e quindi della speranza di ottenere i premii.

IL PRESIDENTE. Se la Camera crede che debba chiudersi la discussione generale...

(La discussione generale è chiusa.)

Ora avrò l'onore di leggere l'articolo primo.

(Legge l'articolo primo.)

COLLA. Il progetto di legge di cui ci occupiamo non è (come ha osservato il ministro di finanze) che una parte di un sistema finanziario, anzi di un sistema di operazioni di credito che il ministro delle finanze ha saviamente immaginato, per mettersi in posizione di sopperire a tutti i bisogni dello Stato, gravissimi certamente, e dei quali alcuni sono urgentissimi, altri possono considerarsi meno pressanti. Questo sistema consiste nell'imprestito all'estero che già abbiamo adottato, nell'imprestito volontario di cui ora ci occupiamo, nell'imprestito obbligatorio di cui si fa cenno nella presente legge; ai quali provvedimenti si aggiungono la emissione dei vaglia reali e l'anticipazione sulla imposta prediale, mezzi di sopperire prontamente ai bisogni più stringenti dello Stato. Questi provvedimenti tutti si collegano fra loro in modo assai lodevole, e si collegano principalmente nei due imprestiti volontario ed obbligatorio, i quali vanno talmente d'accordo, che io dichiaro francamente non avere nessuna o pochissima fiducia nell'imprestito volontario se non è per lo stimolo dell'imprestito obbligatorio che debbe tenervi dietro. Per la qual cosa è necessario che nell'esaminare la legge concernente l'imprestito volontario si abbia anche riguardo al progetto di legge per l'imprestito obbligatorio. Premessa questa osservazione, io mi credo in debito di sottometterne al Senato un'altra relativa al *minimum* della rendita di cui si possa chiedere l'iscrizione al debito pubblico per ottenere una cedola. Nella legge del 7 settembre questo *minimum* era stabilito a lire 10 di rendita, ma poco dopo il ministro delle finanze è venuto rappresentando al Parlamento che l'escludere alcun contribuente dal diritto di avere una cedola, qualunque sia la quota per la quale debbe contribuire nell'imprestito, era cosa universalmente giudicata ingiusta e veramente contraria, non dirò soltanto ai principii democratici, ma a quelli stessi della pura giustizia, la quale vuole che tutti i cittadini abbiano eguale trattamento, e tutti partecipino egualmente così nei vantaggi come nei pesi dello Stato. Per queste considerazioni il Parlamento accoglieva con voto unanime la proposta del Ministero di ridurre a sole due lire la quota necessaria per ottenere la spedizione di una cedola: la quota di due lire rappresentava il capitale di lire quaranta, quota minima dell'imprestito a cui alcuno poteva essere tenuto.

Ora le leggi che si presentano nei due imprestiti si mostrano assai meno democratiche, per non dire assai meno giuste, relativamente a coloro cui si tratta di imporre l'obbligo di un imprestito. Io vedo nella legge proposta per l'imprestito obbligatorio essere chiamati a contribuire nell'imprestito anche piccoli mercatanti e piccoli artigiani che non vi erano dapprima tenuti, e per altra parte vedo escludersi i piccoli contribuenti dal diritto di avere una cedola per la somma che debbono contribuire. Questa disposizione non mi pare ammissibile, e tanto più mi sembra dolorosa in un momento in cui l'esclusione da avere la rendita produce danni assai maggiori di quelli che si avevano dalla legge del 7 settembre. Infatti, secondo questa legge, i vantaggi erano eguali per tutti i contribuenti, siano piccoli, siano maggiori; solamente in ordine al piccolo contribuente, questi aveva il danno, ovvero il dispiacere di non poter ritenere per sé il credito, cioè di doverlo cedere ad altro, il quale lo riunisse ad altro per poter formare una rendita maggiore di lire 10, epperò inscrivibile. Ora invece l'esclusione produce un effetto assai più grave, perciocchè si vuole che il povero artigiano, che il piccolo mercatante e il piccolo proprietario imprestino; ma si vuole che non solo siano esclusi da avere una cedola, ma imprestino

col beneficio di 10 su 90, mentre ai più agiati si dà il beneficio del 28 sopra 72. La differenza, signori, è veramente eccessiva. Addurrò per esempio un povero artigiano che sia chiamato a contribuire per 36 lire. Se egli potesse contribuire all'imprestito volontario, avrebbe diritto a lire 50; il suo capitale aumenterebbe di lire 14; ma voi lo impedite di concorrere al prestito volontario e l'obbligate invece al prestito obbligatorio, e per compenso gli date solamente lire 40. Perchè dovrà egli soffrire un danno di lire 10 in capitale al confronto dei più agiati, dei più comodi, che concorrendo al prestito per 72 ottengono 100?

In verità io non trovo ragione che possa autorizzare il Parlamento a sanzionare una legge con un'ingiustizia così enorme.

Io non ignoro il motivo per cui si è fatta questa variazione; il motivo è uno solo: la moltiplicità delle cedole che si sono dovute spedire in seguito alla legge di novembre che ridusse a due lire la quota delle iscrizioni. Ma su questo proposito io osservo primieramente che, quando si tratta di obbligare i cittadini a dare il loro danaro, si debbe trattare tutti egualmente, e non si debbe badare nè a maggior fatica, nè a quella piccola spesa che potrebbe occorrere di più. Oltre a ciò debbo notare che il numero delle cedole piccole si trovò aumentato non già per effetto naturale, necessario della legge, ma perchè la legge è stata interpretata in un modo troppo largo. La legge, come dissi, aveva per iscopo che il contribuente all'imprestito per una piccola somma potesse avere la cedola che gli spettava quand'anche il suo credito non fosse che di lire 40. Invece che cosa si è fatto? Si sono trovati speculatori i quali, essendo proprietari di cedole da 100, da 200, da 300 lire, invece di domandare una cedola di lire cento o più, hanno domandato cinquanta, cento, o centocinquanta cedole da lire due. L'amministrazione ha creduto di dover attenersi esattamente alla lettera della legge, epperò ha aderito da principio all'emissione di tutto quest'immenso numero di cedole; ma successivamente l'amministrazione medesima, se non erro, ha ben pensato di attenersi allo spirito ed allo scopo della legge, noto a tutto il mondo, epperò credette con tutta giustizia e senza mancare alla legge di poter limitare la concessione delle piccole in cambio della dichiarazione d'imprestito, qualunque fosse la somma che era stata versata.

Io proporrei dunque che invece del *minimum* di lire 100 si stabilisse in questa legge come già in quella di novembre il *minimum* di lire 40.

RICCI, ministro delle finanze. L'onorevole signor preopinante ha accennato il motivo e gli inconvenienti occorsi nella formazione delle cedole di soli due franchi, come altresì quello per cui si era receduto da questo sistema, limitandosi a non ammetterle inferiormente a lire 5 di rendita. Parmi che si possa aggiungere un'altra ragione. Io riconosco la giustizia, almeno l'equità di dare a ciascheduno l'occasione di fare un prodotto dovendo cedere ad altri il suo titolo, affinché non sia obbligato, oltre al sacrificio che deve fare dell'imprestito, a quello di fare una perdita semplicemente nei termini di un imprestito volontario; ma presentemente non versiamo nel caso d'un imprestito coattivo. Aggiungerò che può essere anche uno stimolo da questo largo beneficio concesso del 28 per 100 nel termine dell'imprestito volontario anche ai piccoli proprietari. Il presentare ora la facilità di giungere sino al quaranta sarebbe prematuro, in quanto che, non essendo ancora determinate le basi dell'imprestito obbligatorio, non possiamo neppure determinare l'ultimo limite a cui può essere quotato sia un proprietario, sia un negoziante. Quando

si venga a deliberare l'imprestito obbligatorio, allora sarà il caso di accordare quella facilitazione secondo le quote minime a cui si vorrà scendere; ma intanto il limite di sole cinque lire di rendita che si acquistano mediante lo sborso di lire 72 è un termine pel quale già prevegono di poter essere quotati nel prestito obbligatorio per una somma minima, assai bassa, a cui la maggioranza delle piccole fortune può arrivare.

COLLA. Per quanto io sappia apprezzare i sentimenti e le opinioni del signor ministro delle finanze, dirò schiettamente che le ragioni da lui addotte non mi persuadono menomamente. Qui veramente non mi sembra che possa applicarsi la regola che egli vorrebbe stabilire perchè si tratta d'un prestito volontario. Certamente, se noi non sapessimo che succederà a questo un'imprestito coattivo, sarebbe naturale di dire che chi può dare più dia, chi non può dare più di lire settantadue non concorra. Ma qui il caso è diverso: il ministro ce l'ha detto, tutto il mondo sa che l'imprestito obbligatorio deve venire in seguito, nè vale il dire che non ne sappiamo ancora le quote. Certamente si propone di diminuirle, non di accrescerle.

Quanto agli artisti e piccoli mercatanti si è proposto di diminuirle, e certamente non si aumenteranno. Io non vedo ragioni per cui queste quote siano costrette a concorrere nell'imprestito e non possano godere del beneficio di essersi mediante un prestito volontario con un vantaggio maggiore.

RICCI, ministro delle finanze. Aggiungerò qualche parola per dire che non saprei veramente come possa qualificarsi fin l'ora la quota più bassa; in quanto che le cedole rilasciate alla prima formazione del debito pubblico erano tutte rilasciate a quelli che si credevano giusti e legittimi creditori verso lo Stato. Ciò non ostante, sebbene fosse somma l'equità dell'amministrazione, pure nelle osservazioni fatte replicatamente dal Consiglio dell'amministrazione medesima correva, secondo la legge generale del debito pubblico, l'obbligo di dover ritenere le varie quote inferiori alle lire 25, e ciò era una somma molto maggiore per formare il *minimum* per il rilascio di una cedola. Non pertanto colui al quale si rilasciava una dichiarazione pel credito di tre o due od un franco o di pochi centesimi sino alle lire 25, aveva un diritto giusto e legittimo di riguardo non meno di quello che aveva credito maggiore. Nulla di meno fu riconosciuto che era ingiusto obbligarlo a cedere il suo credito; e ciò affinché fosse stabilito un ordine più regolare nell'emissione e nel giro di queste cedole nel loro commercio, perchè vi fosse un *minimum* di pochissima importanza.

D'altra parte dirò che a quest'inconveniente potrà sempre ripararsi quando si determineranno le regole delle imposte coattive. Frattanto, ammesso che per ora non si possa fissare questo *minimum* come bisognerebbe, lo stabilire, il che è lecito a chiunque, l'offerta di una somma qualunque sarà sempre cosa buona. Così gli offeritori avranno il titolo del quale si potranno valere nell'imprestito obbligatorio, in cui, non essendo determinata la base, non si può intanto fissare il limite. Per la qual cosa io dico che, allorché vorremo determinare le quote pel prestito obbligatorio, allora sarà il caso che i contribuenti abbiano quei compensi che sono stati accordati agli altri.

COLLA. L'esempio non è, a mio credere, applicabile al caso; se si trattasse solamente di cedole aventi l'istesso vantaggio, se non si trattasse di dare agli uni il dieci, agli altri il ventotto, il paragone starebbe. Quando si trattava del *minimum* di 25 lire tutti i creditori erano trattati egualmente,

tutti godevano degli stessi vantaggi: allora non vi era questa differenza di trattamento fra chi concorre nel debito obbligatorio e chi concorre nel volontario. Qui non si tratta solamente di escludere dal beneficio di avere il titolo, si tratta anche di escludere dall'averne ventotto invece di dieci, e questa differenza è essenziale. Non mi si dica che si potrà riparare dopo; è impossibile che quando si tratterà dell'imprestito obbligatorio si dia agli uni ventotto ed agli altri dieci. La regola sarà per tutti il beneficio di dieci sopra novanta; non si darà mai agli uni ventotto, accettando il settantadue per cento, ed agli altri soltanto dieci contando il novanta come cento. È impossibile che questa cosa si possa riparare nella legge del prestito obbligatorio, epperò bisogna che sia esposta adesso; adottando la quota di lire nuove 40 si ha una base certa, una base che è già sancita dalla legge precedente, e che sicuramente sarà la base di questa.

DE FOMMARI. La causa pratica e le fatiche da me sostenute nell'incumbenza dell'amministrazione del debito pubblico, che ebbi l'onore di dirigere per ben ventitré anni, mi dà qualche qualità per parlarne. Io so le difficoltà grandissime che lo sminuzzamento delle cedole produceva in quell'amministrazione. Hosenito dalla voce pubblica, e da più accertate informazioni ancora, le gravissime difficoltà che si moltiplicavano all'occasione appunto di questo sminuzzamento che porta all'ingente numero di 127000 le cedole da emettersi in esequimento degli ultimi prestiti dello scorso anno, per la quale emissione appena basterà, dicono, un assiduo lavoro di quell'amministrazione, quale esiste, dell'intero anno corrente.

Se in questo nuovo prestito si moltiplicasse ancora la quantità di quelle cedole, ne sarà portato allo impossibile la emissione delle cedole in tempo congruo, e conseguentemente il pagamento, con giusto malcontento e richiamo generale.

A questo gravissimo inconveniente, senza rinunziare al concorso delle piccole oblazioni, mi pare che di per sé avrassi ovvio il rimedio, trattandosi di prestito volontario a condizioni assai proficue per gli oblatori, nella possibilità che alcuni si concertino per una comune oblazione ed emissione di cedole sotto un sol nome, della compartecipazione, facendo fra loro constare privatamente, o anche consegnandosene la dichiarazione nelle quitanze del versamento, analogamente a quanto presso il debito pubblico si tratta, quando nelle divisioni, risultando le quote inferiori al *minimum* delle rendite, i condividenti dichiarano un unico titolare. Sarebbe inteso che in tal guisa regolamentariamente fosse mantenuto rispettivamente la ragione di imputazione nel-prestito forzato ove questo susseguiva.

Quello che a me sembra impraticabile, lo ripeto, è un nuovo sminuzzamento delle partite e delle cedole; e tanto più delle cedole al portatore, le quali portano seco ciascuna una serie di 10 vaglia da rinnovarsi quinquennalmente; o non adottandosi quel ch'io aveva una volta proposto, la soppressione di questi vaglia, riguardo alle partite introdotte per l'ultimo prestito inferiori a lire 10, con pagarsi i proventi a presentazione della sola cedola.

Si è osservato che talvolta, profittando di questo autorizzato sminuzzamento, un medesimo oblatore ha suddiviso in molte piccole partite il suo versamento per aver suddivise le cedole. Questa stranezza, che accresce l'inconveniente da me combattuto, io non saprei spiegarla che rivelando un inconveniente nuovo, la speculazione, cioè, di rivendere poi, con profitto, quelle piccole rendite a poveri inesperti i quali avrebbero potuto direttamente concorrere nel prestito.

ALFIERI. Il preopinante verrebbe a opporre all'osservazione fatta la difficoltà di provvedere al grandissimo numero di cedole che sarebbero da emettere. Questa è la difficoltà principale, poichè in quanto all'altra accennata dal ministro delle finanze non mi pare che si possa credere che vi sia veramente una difficoltà grandissima. Mi pare che si potrebbe con una riduzione ovviare al maggiore inconveniente, cioè quel che risultava, secondo che fu detto dal senatore Colla, dell'essersi, per così dire, abusato della facoltà che dava la legge del 7 settembre, o almeno la legge sancita dopo l'emana- zione di quella che ordinò il prestito volontario per la quale non solo quelli che concorrevano all'imprestato per una somma minore di lire 100, ma anche quelli che facevano un prestito maggiore ricevevano una *divisione* minore di quello che imprestavano, il che cagionava molto maggiore lavoro, al punto che questo maggior lavoro può diventare un vero e grave inconveniente. Mi pare che dicendo *al quaranta per cento valor nominale redimibile al minimum, ecc., ecc.*, come ha proposto il signor senatore Colla, si aggiungesse *non potranno essere rilasciate cedole al disotto di lire 100, in conformità dell'articolo 6, ecc., ecc.*; di modo che queste cedole di un totale minore di lire 100 non potrebbero essere rilasciate che a quei soli che concorrerebbero all'imprestato per una somma minore di lire 100; così avrebbe sfogo il giusto desiderio espresso dal senatore Colla, di vedere coloro che potranno essere più tardi nel dovere di concorrere all'impre- stito obbligatorio abilitati a profittare del beneficio che è as- sicurato agli altri acquirenti di cedole dell'imprestato volon- tario, senza che si incontrasse l'inconveniente, che certo non è senza gravità, di cagionare nel momento attuale un lavoro tale pel quale potesse esserne ritardata, come pare sia avve- nuto per l'interpretazione data alla legge del 7 settembre, l'emissione dei titoli a darsi a tutti gli acquirenti di cedole o di obbligazioni. La mia proposta sarebbe dunque in questi termini, che là dove il progetto già emendato dalla Commis- sione dice: *del minimum di lire 100 di valor nominale*, si sostituiscano le parole: *del minimum di lire 40 di valor no- minale*, aggiungendo un nuovo alinea del tenore seguente: « Non potranno essere rilasciate cedole al disotto di lire 100, salvo quando l'ammontare della dichiarazione fatta in confor- mità dell'articolo 6 sia minore delle lire 100. »

COTTA. Quanto all'emendamento dell'onorevole senatore Alfieri, io proporrei per sotto-emendamento che queste cedole minori di lire 100 non possano essere che nominative; al- lora si leva l'imbarazzo di fare una serie di dieci vaglia come occorrerebbe, serie che importa gran numero di firme, e ar- reca gravi disturbi all'amministrazione del debito pubblico.

QUARELLI. Faccio osservare che, trattandosi del tra- passo di cedole per rendite minori di lire 5, si richiede ben sovente la presentazione di testamenti e di altri titoli che occasioneranno una grave spesa, talvolta quasi uguale al montare della rendita per la quale si domanda il trapasso.

COTTA. Prego l'onorevole preopinante di ritenere che la legge, la quale dà facoltà di fare cedole di lire 2, dice che queste dovranno essere riunite sino a che vengano a formare od eccedere l'ammontare di lire 10 per ottenere il trapasso. Ad evitare l'inconveniente accennato, basterebbe prescrivere che le piccole cedole fossero nominative.

QUARELLI. Bisogna sempre che si ottenga il trapasso.

COTTA. Si riuniscano con altre.

QUARELLI. Ma qualora non ne abbia?

IL PRESIDENTE. Prego i signori senatori a voler par- lare uno alla volta perchè si possa seguire il corso della discussione.

COLLA. Veramente, se fosse necessario che tutti i vaglia del debito pubblico fossero sottoscritti, sarebbe una fatica troppo grave per l'amministrazione. Ma faccio osservare che per le obbligazioni dello Stato i *vaglia* non vanno sottoscritti perchè si staccano dalla matrice, e così si spediscono: per- ciò si potrebbe adottare lo stesso sistema che fu abbracciato per le obbligazioni dello Stato.

COTTA. Forse si potrebbe risolvere la questione ammet- tendo le cedole al portatore pagabili colla semplice impres- sione del bollo a tergo, come le cedole nominative.

IL PRESIDENTE. Si compiaccia formulare il suo emen- damento.

ALFIERI. Nel caso in cui il Senato adotti la proposta nei termini espressi dal senatore Colla, proporrei che venisse aggiunto l'emendamento Cotta.

IL PRESIDENTE. Pregherei il senatore Cotta di formu- lare il suo sotto-emendamento.

COTTA. Non lo propongo che pel caso in cui sia accettato l'emendamento Colla.

IL PRESIDENTE. Ma allora può ella chiamarlo piuttosto articolo aggiunto che sotto-emendamento di altro articolo.

Io dimanderò in primo luogo se l'emendamento del sena- tore Colla, che tenderebbe a restringere il valore delle ce- dole a lire 40 in vece di 100, sia appoggiato.

(Il Senato lo appoggia.)

RICCI, ministro delle finanze. Mi si permetta di osser- vare che, per lo meno, bisognerebbe ridurre al 50 il *mini- mum*, in quanto che nell'imprestato del 7 settembre non ci è stata quota minore di lire 50 nominali. Il 40 era l'effettivo per i proprietari quotati del mezzo per cento che formavano lire 50 nominali. Quindi sarebbe necessario per lo meno li- mitarle a lire 50, mentre le quote di lire 40 nominali, se- condo le basi di quella legge, non esistono.

ALFIERI. Io mi rimetto intieramente. La mia proposta tendeva soltanto a scemare gl'inconvenienti che potevano generarsi dall'accoglimento della proposta Colla, che riscuo- teva d'altronde tutte le nostre simpatie.

IL PRESIDENTE. Chieggo al senatore Colla se voglia modificare il suo emendamento.

COLLA. Poichè c'è già una base, parmi che il danno non possa esser grave.

RICCI, ministro delle finanze. Esiste un inconveniente di espressione, ma non esiste di pagamento nominale mi- nore di lire 50. Le lire 40 erano l'effettivo sborso.

COLLA. Essendo così la cosa, io non ho difficoltà di aderirvi.

IL PRESIDENTE. Metterò dunque ai voti l'emenda- mento del senatore Colla.

(Approvato.)

Ora deve aver luogo la discussione sull'emendamento del senatore Alfieri.

Questo emendamento è così concepito:

« Tuttavia non potranno essere rilasciate cedole al disotto di lire 100, salvo quando l'ammontare della dichiarazione fatta in conformità dell'art. 6 sia minore di lire 100 (1). »

(1) Il senatore De La Charrière, considerati gl'inconvenienti che potrebbero venire dalla riserva di stabilire questo *minimum* in occasione soltanto della legge del prestito obbligatorio, appoggia la proposta Colla, che questo sia senz'altro ridotto a lire 40.

Il senatore Alfieri, visto che l'unica difficoltà della proposta Colla si è di provvedere all'immenso numero delle cedole che si ponno domandare dallo stesso dichiarante, stima che venga ov- viato a tale inconveniente col dispositivo del seguente alinea che propone:

IL PRESIDENTE. Domanderò prima se è appoggiato. (È appoggiato.)

(**DE LA CHARRIÈRE** si fa a spiegare una sua proposta per ovviare all'inconveniente segnalato nella suddivisione delle cedole per lo stesso contribuente. Succede quindi un dialogo fra il senatore De La Charrière ed il senatore Alfieri, che non si è potuto raccogliere dagli stenografi.)

GALLINA. Domando la parola per fare una semplice osservazione.

Quest'emendamento trasloca la difficoltà ma non la toglie; vale a dire, colui che per lo passato avea fatto un prestito di somma molto maggiore di quella di cui si parla nell'articolo poteva richiedere altrettante cedole che non fossero inferiori alle lire 2; supponiamo che vi siano di quelli i quali vogliono ottenere lo stesso effetto malgrado l'emendamento; si serviranno di questo mezzo, cioè invece di fare una dichiarazione sola ne faranno tante. Ciò essendo, l'emendamento che è proposto non avrebbe più il suo effetto.

Si dirà tuttavia che è difficile che uno voglia fare tante dichiarazioni per somme minime, quando in sostanza non si può ben spiegare quale reale vantaggio da simil modo di procedere possa derivare ai sovventori; tuttavia è cosa di fatto e certissima che furonvi non pochi i quali hanno voluto di una somma di lire 200 o 300 di rendita domandare 50 o 60 iscrizioni; ed è per ovviare a questo fatto probabile che è proposto l'emendamento che si discute. Ora io mi limito ad osservare non esser dubbio che, ove alcuno volesse evitare questa difficoltà, lo potrebbe facendo molte dichiarazioni invece di farne una sola.

QUARELLI. Ma ciò non succederebbe che la prima volta, imperocchè, quando si è ottenuta una cedola, il proprietario ha diritto di domandarne la conversione e divisione in quante altre desidera, purchè di rendita non minore di quella stabilita, e perciò l'inconveniente al quale oggi si vorrebbe ovviare dalla molteplice spedizione di cedole di tenue somma si riprodurrebbe più tardi.

GALLINA. È appunto quello che si vuole impedire.

COTTA. La legge che accorda l'emissione di cedole di lire 40 a favore dei piccoli versamenti non accorda però la divisione delle somme maggiori in piccole rendite, che anzi prescrive che queste non possano venir trapassate che riunite in somma almeno di lire 10 di rendita.

L'emendamento del senatore Alfieri è perfettamente conforme al disposto della legge che ha permesso la emissione di cedole della sola rendita di lire 2.

QUARELLI. Aggiungerò ancora il bisogno che s'inserisca quest'articolo, perchè del resto, essendo soltanto relativo all'imprestito del 1848, bisognerebbe inserirlo in questa legge.

COTTA. Per l'altro prestito si è fatto quello che la legge non accordava: varie sono state le dimande di riduzione in piccole cedole, sebbene la legge non lo accordasse, quindi si sono spediti degli elenchi che ammettevano la divisione in diverse piccole cedole.

Il maggior lavoro che vi si richiedeva motivò delle osservazioni del Ministero, da cui sono emanate delle istruzioni di non più accordarle, e non si sono più accordate, perchè non erano da alcuna legge autorizzate.

IL PRESIDENTE. Se non vi è alcuno che dimandi la parola su questo emendamento, lo porrò ai voti. (Fa per leggerlo)

«Tuttavia non potranno essere rilasciate cedole al disotto delle lire 100, salvo quando l'ammontare della dichiarazione fatta in conformità dell'art. 6 sia minore delle lire 40.» (Verb.)

GIULIO. Lo scopo speciale per cui il senatore Colla ha proposto di ammettere il pagamento di somme minori è di fare che i piccoli capitalisti possano nel debito obbligatorio valersi dei vantaggi che darà loro la facoltà di contribuire al prestito volontario; la difficoltà si appiana col pubblicare un numero di cedole così grande come dovrebbe e sarebbe probabilmente necessario per somministrare articoli tali a tutti i contribuenti di lire cento.

Ammissa la quota inferiore a lire 100, colui che farà per esempio un pagamento di 40 lire riceverà una quitanza di 40 lire; questa quitanza di 40 lire proporrei che sia ammessa in pagamento del prestito forzato, senza necessità di ridurla in cedola. A questo modo non si avrà la fatica di preparare tante cedole e si darà ai contribuenti del prestito obbligatorio il mezzo di poter godere dell'aggio del 28 p. 0/0 che questa legge di prestito volontario conferisce ai suoi contribuenti.

COLLA. Mi pare che due difficoltà si oppongano: la prima è l'emendamento che si è votato per il *minimum* di lire 50, il quale non può più essere soggetto a discussione; la seconda in ciò consiste che, sebbene la proposizione del senatore Giulio veramente appoggi la domanda mia, cosicchè probabilmente io vi avrei aderito, nondimeno essa lasciava ancora i piccoli contribuenti in una posizione inferiore a quella degli altri, giacchè verrebbero essi costretti per vendere il loro credito a cadere in mano di persone che difficilmente sarebbero discrete; la qual cosa, finchè si può, è da evitarsi.

GIULIO. Farò due osservazioni, la prima delle quali versa sulla variazione dell'emendamento.

Io credo che il Senato, nel votare l'emendamento sottoposto al suo suffragio, abbia avuto intenzione non di sancire l'emissione di cedole di lire 50, ma di approvare il principio che esse possano prender parte all'imprestito volontario per somme minori di lire 100. Quanto alla seconda osservazione, che i piccoli prestatori si troverebbero obbligati a vendere le loro quitanze a speculatori onde potersene valere, se mi sono bene espresso la prima volta che ho avuto l'onore di parlare, mi pare che ciò non sia da temere. Il senatore Colla voleva che potessero prender parte al prestito volontario a fine di godere del vantaggio del 28 per 0/0. Ammettiamo in pagamento del prestito obbligatorio la quota che è spedita nell'atto del pagamento da una quota di prestito volontario; questi piccoli capitalisti non avranno punto bisogno di negoziare queste quitanze a fine di poterne utilizzare il valente, poichè l'utilizzeranno appunto nel modo che prometteva il senatore Colla, lo utilizzeranno nel versarle nel pagamento della quota obbligatoria che verrà loro imposta.

COLLA. Oppongo ancora due osservazioni a quelle che si fecero dall'onorevole propinante. La prima è relativa all'adozione dell'emendamento il quale consiste in dire che le cedole del debito pubblico sono del *minimum* di lire 50 e non più di lire 100. Per l'adozione che si è fatta di questo emendamento la questione è decisa circa il *minimum*. Alla risposta che egli fece alla mia osservazione, che i contribuenti non correrebbero pericolo o danno, io mi permetto di osservare che colui il quale ha dato una piccola somma del prestito volontario potrebbe bensì servirsi di essi per scaricarsi dall'obbligatorio, mediante la disposizione proposta dal senatore Giulio, ma non potrebbe avere una cedola del debito obbligatorio, e sarebbe costretto a vendere il suo credito.

La questione è sempre la stessa: potrà esentarsi dal prestito obbligatorio, ma non potrà avere una cedola, altrimenti bisognerebbe stabilire fin d'ora che nel debito obbligatorio

si ammetteranno cedole inferiori a lire 50. E allora si stabilirebbe un'altra ingiustizia, perchè si ammetterebbero 50 lire di *minimum* nell'obbligatorio e non nel volontario.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

IL PRESIDENTE. Io debbo far notare alla Camera che forse non è questo il luogo in cui gli emendamenti debbano essere sottoposti a votazione. Questi emendamenti i quali riguardano l'imputazione che dovrà farsi nel prestito obbligatorio dei vaglia o delle quitanze, come voglia dirsi, del prestito volontario, cadranno poi in acconcio allorchè giungeremo alla discussione dell'art. 11, nel quale si stabilisce l'imputazione delle obbligazioni del prestito volontario nel prestito obbligatorio. Forse che allora cadrà in acconcio di esaminare sia la proposizione del senatore Alfieri sulla formazione delle cedole, sia quella del senatore Giulio, il quale vorrebbe far valere in queste obbligazioni la presentazione delle quitanze.

ALFIERI. Io debbo dire che non mi pare sia ammissibile l'opinione emessa dall'egregio mio amico il senatore Giulio, che cioè il Senato abbia solo ammesso in massima la riduzione del *minimum* del titolo delle cedole da emettersi; io credo invece che le deliberazioni del Senato versano sempre sovra proposizioni formali, comprese in termini precisi, assoluti. Nel caso presente io quindi non esito a credere che il voto del Senato s'abbia da riferire alla prima parte del mio emendamento, tendente a sostituire le parole: *del minimum di lire 50 di valor nominale*, a quelle del progetto: *del minimum di lire 100 di valor nominale*, parola queste nelle quali si traduceva il lodevolissimo intendimento dell'autor primo della proposta, il senatore Colla.

Ciò detto relativamente al voto già emesso dal Senato, io mi permetterò di aggiungere, riguardo al luogo ove torni più in acconcio di dar sede alla seconda parte dell'emendamento da me proposto, che, per quanto io sia naturalmente inclinato a deferire all'opinione dell'onorevolissimo presidente, io non saprei riconoscere che quell'emendamento possa con più proprietà essere collocato altrove che non in seguito all'art. 1, avendo esso più stretta relazione coll'ultimo disposto di quell'articolo medesimo, che con nissun'altra disposizione della legge. Oltrechè mi pare desiderabile che, per quanto possibile, le deliberazioni siano prossime alle discussioni delle quali debbono naturalmente portare vivissima l'impronta.

Io ripeto che proposi il mio emendamento per rimuovere quegli inconvenienti che sembravano assai gravi.

CERRATO, relatore. Non ho che un'osservazione semplicissima da sottoporre al Senato, ed è che l'art. 1 contiene la massima generale, che nella primitiva redazione di detto articolo si stabiliva che l'acquisto delle cedole del debito pubblico redimibile dovesse essere del *minimum di lire 100 di valore nominale*. Il Senato, adottando l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Colla, ha ridotto detto *minimum a lire 50*, ma ad un tempo ha pregiudicata l'altra questione in quanto che è stabilito che si tratta non di *acquisto di quitanze*, ma di *acquisto di cedole* del debito pubblico. Su questo punto mi pare che il Senato non possa più ritornare, e che in conseguenza l'emendamento del senatore Giulio non sia accettabile, perchè ripugnerebbe ai termini formali già adottati nell'art. 1 dal Senato.

Avrò l'onore di soggiungere una seconda osservazione in ordine alla posizione della questione. Il signor presidente aveva proposto di trasferire la discussione dell'emendamento del senatore Alfieri all'art. 1; io credo veramente che possa trasferirsi, non già all'art. 11, sibbene al 12, dove è detto

che il ministro di finanze è autorizzato ad emettere nella forma voluta dalle vigenti leggi, ecc. Qui si tratterebbe di proporre una forma alquanto diversa da quella stabilita dalle vigenti leggi, perciò vi tornerebbe opportuna la discussione dell'emendamento del senatore Alfieri.

COLLEGO LUIGI. Ha già avuto luogo la discussione.

IL PRESIDENTE. Le difficoltà che si presentavano nel ridurre ad effetto la spedizione delle cedole di lire cinquanta indussero il senatore Alfieri a correggerle col proposto emendamento, che è in coerenza alle dichiarazioni portate dall'articolo della legge. Il senatore Giulio ha voluto aggiungere un sotto-emendamento, col quale non più cedole si richiedono per essere imputate, ma bastano le sole quitanze.

Ora, domando io, questo sotto-emendamento, che alla presentazione di cedole surroga le quitanze, toglie naturalmente una parte dell'emendamento maggiore proposto dal senatore Alfieri. Dunque se il sotto-emendamento del senatore Giulio non può essere messo a discussione che fra l'art. 11 e 12, non veggio come si possa ora deliberare sull'emendamento Alfieri, mentre che non si può ora prendere deliberazione sul sotto-emendamento il cui esame deve avere la priorità.

Io proporrei adunque di votare l'art. 1 come è concepito, colla riduzione da lire 100 a lire 50, e di continuare nella discussione della legge siccome è scritta, sino a giungere a quello degli articoli posteriori che meglio ammetterà quella disamina degli accennati emendamenti.

DE FORNARI. L'osservazione del nostro presidente intorno all'art. 11 mi ha richiamato ad una considerazione la quale dominava nella mia mente, e che mi pare che domini la questione.

Nell'art. 11 si ha un riferimento ad una legge proposta alla Camera dei deputati, la quale è, direi, ancora in embrione ed incerta, se da emanarsi, e quale, d'altro prestito coattivo. Alle disposizioni di questa legge, che non si sa quali risulteranno, si va coordinando anticipatamente, intanto, non solo la proposizione della legge, ma anche emendamenti e sotto-emendamenti che vi si moltiplicano e si complicano. Questo mi sembra un gravissimo inconveniente, impegnando prematuramente e incertamente; e basta dire anche solo che quando arriveremo nel progresso della discussione all'art. 11, se questo articolo non fosse approvato, o venisse modificato, tutto quello che avremmo precedentemente deciso, o parte, non si troverebbe più applicabile. Invero io mi riservavo a fare allora questa osservazione; ma sono, bene a proposito, indotto a premetterla attualmente, e tanto più vedendo che si persevera appunto non solamente a deliberare gli articoli quali sono proposti e coordinati nella legge, ma a deliberare altre modificazioni le quali sempre suppongono l'esistenza dell'altra futura legge.

GIULIO. (*Interrompendo*) Desiderando agevolare per quanto sta in me la discussione di questa legge, ritiro il mio emendamento.

IL PRESIDENTE. L'abbandono fatto dal senatore Giulio del suo emendamento scema, per non dir toglie affatto la difficoltà gravissima che io sentiva di proporre l'emendamento senza che prima si discutesse il sotto-emendamento.

Propongo alla Camera di dare il suo voto sull'emendamento Alfieri, il quale è così concepito. (*Legge l'emendamento Alfieri*)

Chi intende di approvare quest'aggiunta voglia levarsi in piedi.

UN SENATORE. La sede di quest'emendamento deve essere all'art. 13.

IL PRESIDENTE. È riservata la collocazione al debito luogo.

Chi l'approva con quest'intelligenza si alzi.

(È approvato.)

(Legge l'art. 2.)

Dimanderò in prima se si vuole la divisione.

(Il Senato dichiara che si faccia la divisione dell'articolo.)

È aperta la discussione sul primo paragrafo.

COLLA. Io vorrei proporre al Ministero una variante in quanto al giorno.

L'oggetto principale di questa legge è di allettare i capitalisti stranieri a versare una porzione dei loro capitali in quest'impresito. Ora, il termine di quindici giorni è di vero insufficiente per avere all'estero le nozioni e informazioni intorno a questo impresito, e perchè gli stranieri possano scrivere ai loro corrispondenti, avere schiarimenti i quali all'uopo occorrono, mandare la loro autorizzazione e fare i fondi necessari al pagamento della prima metà. Capisco che vi è urgenza, ma ad ogni modo per ciò non conviene stabilire un termine che possa escludere gli stranieri che alquanto più tardi mandassero le loro dichiarazioni. Quindi io chiederei che si dovesse assegnare lo spazio di giorni 25 almeno.

PETITTI. Mi permetterò di appoggiare la proposta del precopinante, perchè il paese in Europa dove si attende più a questo genere di speculazioni è l'Olanda. Quindici giorni non bastano. Questa legge deve ancor essere rimandata alla Camera dei deputati per gli emendamenti introdotti. Al 1° di aprile è impossibile che sia promulgata, epperò è impossibile che ai 15 possano giungere in quel paese le informazioni necessarie per le speculazioni di questo genere; e se vengono danari, gli è da quel paese singolarmente che vengono.

NIGRA. Mi permettano di fare una piccola osservazione.

Il differire di cinque giorni o di dieci in quanto all'operazione non c'è dubbio che diventa una cosa essenziale, avuto riguardo alla somma premura. Circa poi al comunicare questo progetto all'estero onde ricevere delle commissioni, io sono di parere che l'Olanda non sia il paese dove si collochino con facilità i nostri fondi. Io ne ho la prova; ciò succede piuttosto in Svizzera, ove molti capitalisti hanno collocati i loro fondi sulle nostre carte.

RICCI, ministro di finanze. La difficoltà sarebbe non solo nel mandar la cosa in lungo, si porterebbe oltre a ciò qualche alterazione. Si è assegnato al 15 la prima rata, al 30 la seconda. Ciò porterebbe di dover aumentare necessariamente anche lo spazio della seconda rata. Altronde, per gli speculatori, questo progetto è già stato presentato il giorno 7 o 8 di questo mese, di maniera che è già conosciuto all'estero; quindi lo spazio. . . .

COLLA. (Interrompendo) Si osservi che, secondo il progetto, il termine per l'ultima rata è fissato non al 30 di aprile, ma al 15 di maggio, donde si potrebbe mettere l'una ai 25 aprile e l'altra ai 15 maggio. Ci corrono 20 giorni di tempo, e il senatore Nigra, che è informato più di me intorno a queste cose, sa le difficoltà che s'incontrano al giorno d'oggi nell'argomento di cui si tratta.

Mediante un po' più di tempo si potranno prendere le informazioni che occorrono, e si troverà modo di mandare i capitali necessari, la qual cosa gioverà moltissimo ad accrescere il numero dei concorrenti; nè vi è timore che si possa mancare all'urgenza; mentre a ciò provvedono i premi che si stabiliscono per i sovventori più solleciti, e provvederanno per altra parte l'emissione dei vaglia e l'anticipazione sul tributo prediale.

NIGRA. Noi sappiamo quasi come certo che le nostre ob-

bligazioni del 1834 sono per lo più in Francia e in Svizzera, e sono conosciute. Il prolungare di qualche giorno non vi ha dubbio che non faciliti di molto per le commissioni che si avrebbero dall'estero: per altra parte non influisce a diminuire quell'accorrenza che ci sarebbe nel paese. Per conseguenza, se il ministro non ci vedesse una difficoltà essenziale, io crederei che sarebbe nell'utilità dell'operazione l'accordare questi dieci giorni di più.

RICCI, ministro delle finanze. Io non ci vedo veruna difficoltà che possa alterare in sostanza il concetto, in quanto che i premi dati per i primi milioni ai più solleciti saranno un incitamento a far accorrere i capitalisti.

CIBBARIO, relatore. Mi permetto di far osservare, come relatore della Commissione, che, se si adotta questo espediente di prolungare il termine rispetto agli oblatori in genere, a più forte ragione converrà prolungarlo anche per i premi che si sono proposti ai più solleciti nell'art. 9, e ciò perchè anche i capitalisti stranieri siano allettati a concorrere. La Commissione ha avuto principalmente in vista, nello stabilire questa specie di modificazione, il concorso dei capitalisti stranieri.

COLLEGGNO LUIGI. Il signor ministro diceva di non vederci difficoltà veruna. Io direi che, se non vi è somma difficoltà per i 15, si mantenga pure il 15. Siamo in tempi di somma premura, e anche questa sola dilazione potrebbe essere imbarazzante nella condizione nostra finanziaria.

IL PRESIDENTE. Il senatore Colla persiste nel suo emendamento?

COLLA. Io non credo che ciò pregiudichi all'urgenza. Bisogna distinguere i capitalisti stranieri dai capitalisti dell'interno. Per i capitalisti stranieri, se si allunga il termine, si acquista maggior facilità; per i capitalisti dell'interno vi è già l'allettamento. Io porto adunque opinione che, adottando questo emendamento, esso favorisca gli stranieri e non pregiudica l'interno, perchè gli obblighi che il Governo contrae verso i compratori sono in modo più chiaro spiegati nell'articolo 4, cioè: *L'interesse del 4 per 0/0 da impiegarsi, ecc.*

(Qui molti senatori parlano da destra a sinistra, di guisa che si può nulla raccogliere.)

IL PRESIDENTE. Prego il Senato che s'abbia a ricomporre, a ciò più ordinata proceda questa discussione.

Domando ora in primo luogo se è appoggiato l'emendamento che trasporta il termine di 15 giorni a 25.

(Appoggiato.)

Essendo appoggiato, devo metterlo ai voti.

Chi intende approvarlo voglia levarsi in piedi.

(Non è approvato.)

Metterò dunque ai voti il paragrafo primo dell'articolo 2, poichè si è fatta la divisione del detto articolo in due paragrafi.

DI CASTAGNETTO. Un dubbio mi si è affacciato alla mente leggendo l'inciso di quest'articolo, il quale m'è parso abbastanza grave per essere rassegnato al Senato.

Le obbligazioni saranno emesse sulla stessa base e nella stessa forma di quelle create col regio editto 24 maggio 1834? Naturalmente la prima idea che si presentò alla mente si fu di esaminare l'editto 27 maggio 1834, e mi risultò che quell'editto è basato interamente sul prestito per la somma totale di 50 milioni, colle distinte categorie dei premi a favore degli oblatori. Questi premi sono regolati talmente, che uno è di 100,000, l'altro di 50,000, e così via via, ma sempre sulla base di 50 milioni. Ora il dubbio che mi nasce è questo: se cioè dal prestito presente non si raccolga la somma di 30 milioni, io credo che l'economia di tutta questa legge cade,

perchè non sarà più possibile di fissare i premi sulla stessa base di quella portata dall'editto 27 maggio 1834.

Supponiamo, per esempio, che 5 milioni venissero sorsati per quest'imprestito. Il 2 per 0/0 di cui fa cenno l'art. 4 successivo formerebbe di già 10 milioni, i quali basterebbero appena per dare il premio che sarebbe stabilito sulla base di quella legge del 27 maggio 1834, e non vi sarebbe nemmeno il fondo per l'estinzione. Mi diranno forse che si dovrà regolare i premi per tutti in proporzione, ma io non ne trovo cenno; e credo anzi che l'allettamento per i contribuenti sia appunto di aver i premi medesimi sulla base di quelli stabiliti dall'editto 27 maggio 1834.

Là vi era una creazione, una dotazione diretta; se l'emissione delle rendite non si fosse potuta interamente eseguire, le finanze le avrebbero ritenute, e queste concorrevano egualmente a pagare i premi i quali cedevano a favore delle finanze; ma qui non è il caso, perchè vediamo all'art. 2, primo alinea, che il Ministero è autorizzato ad emettere tante obbligazioni quante ne saranno richieste; quindi si può concludere che i premi non sono più sulle basi dell'editto del 1834.

DE FORNARI. Il pensiero dell'onorevole senatore Di Castagnetto era medesimamente il mio di cui mi preoccupava, però in un altro aspetto, perciocchè il risultare eventualmente la somma del prestito altra e minore non impedisce l'applicazione delle norme stesse sancite coll'editto pel prestito del 1834, l'applicazione facendosi in proporzione, colle norme stesse; ma ciò che è una vera difficoltà consiste nel non potersi regolare in conformità di quell'editto l'impiego dell'assegnazione promiscua del 2 per 0/0 per l'estinzione e dei premi se non dopo conosciuto il definitivo numero delle obbligazioni richieste e il totale montare di tal porzione del prestito; total impiego essendo promiscuamente e compensativamente stabilito mediante elaborati calcoli e conguagli da cui risultano anche variati i premi in diverse epoche, come vedesi nelle tabelle attergate alle obbligazioni del 1834, specialità che qui forse o più oltre meglio occorrerebbe considerare, perchè impedirà la consegna dei titoli alle epoche nel progetto annunziate.

DI CASTAGNETTO. Mi si permetta una semplice osservazione.

Colui che fa questa speculazione, poichè questa è sempre una speculazione, deve sapere, nel farla, a che cosa aspira. E quello il quale è inteso a questa speculazione, prendendo una cedola di questo imprestito, deve conoscere il guadagno ch'egli si propone. Qui non v'ha una base fissa, come nel 1834, ma cosiffatta che può variare e può avere un guadagno a seconda dell'affluenza degli speculatori, maggiore o minore, giusta il maggior o minor numero di cedole che saranno state vendute.

CINERIO, relatore. Nel 1834 il nostro credito pubblico era tale che il Governo poteva dire: io ho bisogno di 27 milioni, e poteva contare su 27 milioni; ma di presente siamo in circostanze che il Governo dice: ho bisogno di vari milioni, ma non so quanto potrò ricavare da questo prestito. I prestatori debbono dunque seguire le condizioni che prima di tutti subisce il Governo, vale a dire che il montare del premio dipenderà dalla maggiore o minore quantità delle somme che avrà potuto incassare, e perciò quest'ammontare rimane incerto primachè il prestito sia chiuso.

Rispondo adesso ad un'altra osservazione del senatore De Fornari, e gli rispondo rammentandogli l'articolo ultimo del progetto, il quale stabilisce che i termini prefissi nella

presente legge sono perentorii e non potranno per niun verso venir prorogati.

IL PRESIDENTE. Chi intende dopo questi schiarimenti approvare il secondo paragrafo, voglia levarsi in piedi.

(Approvato.)

Rileggerò l'intero articolo, salvo che il Senato non creda che io possa prescindere.

ALCUNI SENATORI. Non occorre.

IL PRESIDENTE. (Legge l'art. 3) Se non vi ha chi domandi la parola, lo metto ai voti.

(Approvato.)

(Legge l'art. 4.)

ALFIERI. Ripeterò a questo proposito l'osservazione che ho già fatta in occasione della presentazione d'altre leggi analoghe, osservazione che ebbe consenziente il ministro d'allora, e credo poter dire anche il Senato. Parendomi che si dovesse ormai abbandonare questo sistema che non ha realtà, di assegnare un prodotto piuttosto che un altro per l'estinzione, perocchè l'erario è solidale. Questa è cosa tanto antiquata che non se ne dovrebbe più far uso.

MICCI, ministro delle finanze. Convegno perfettamente col preopinante che rispetto ai debiti contratti dal Governo si è anche seguito l'esempio degli altri Governi, da cui si è fatto un assegnamento speciale. Dirò oltre a ciò che l'assegnamento sul tributo prediale non è altro che una designazione. Se si dovesse realmente adoperare il ricavo delle contribuzioni, ne conseguirebbe l'inconveniente che le contribuzioni fondiari, pagandosi per duodecimi, e così per semestri, perchè alla fine dell'anno resta ancora l'altra quota da esigersi, mancherebbe il danaro di quella quota per fare i pagamenti che dovrebbero venire ritardati. Non è, dissi, che una designazione.

Siccome per altro poteva sembrare che s'avesse a deteriorare la condizione de' nuovi prestatori per cagione del non vedere per sè una speciale designazione pel pagamento, così era stato stabilito di assegnare uno speciale prodotto, il quale anche, con un reddito ordinario, presentasse una guarentigia sufficiente non solo, ma anche doppia e triplice del bisogno. Questo fu il motivo che indusse a conservare quell'antico sistema di assegnare un fondo speciale. Del resto in massima convengo col preopinante che se ne potrebbe benissimo prescindere.

ALFIERI. La seconda parte dell'osservazione ch'io intendeva fare non è solamente relativa al disposto dell'articolo ora in discussione, ma si riferisce piuttosto ad un punto sovra il quale sembra che il Senato abbia inteso di far cadere la sua deliberazione. Io non intendo rinnovare la discussione già seguita, ma, perchè è rimasto in me un dubbio sulla portata del voto implicitamente emesso, io desidererei che fosse in termini più precisi ancora ed espliciti dichiarato dal signor ministro se si abbia da intendere che, qualunque sia la somma ricavata dall'imprestito per mezzo della vendita di obbligazioni, i premi da assegnarsi saranno invariabilmente quelli stabiliti pel prestito del 1834, ovvero se essi saranno assegnati in proporzione della somma realmente ricavata dalla vendita delle nuove obbligazioni.

DI CASTAGNETTO. È appunto l'osservazione che faceva io.

ALFIERI. Appunto; perchè non è stata data risposta che abbia potuto assicurare nè me, nè altri con esso meco, che sia intendimento della legge, come, qualunque abbia ad essere il prodotto effettivo dell'imprestito, tuttavia i premi saranno quelli già assegnati colla legge del 1834, insisto acciò sia data questa maggiore spiegazione, perchè appunto,

per non credermi abbastanza illuminato sovra cosa così essenziale, ho dovuto astenermi dal prender parte alla deliberazione cui addiveniva il Senato.

In queste operazioni finanziarie i più cospicui sovventori di danaro non sono quelli che acquistano titoli per ritenerli, ma bensì coloro i quali ne fanno incetta per rivenderli col l'opportunità, e costoro non intervengono laddovè non possono rendersi sufficiente ragione del beneficio certo e del beneficio probabile che può risultare dall'investimento dei loro fondi in un pubblico prestito, poichè da ciò solo può dedursi per essi la confidenza di un più facile e più vantaggioso collocamento successivo dei titoli di che sono in possesso. Il credito, come tutti sanno, è cosa da per sé gelosa quanto mai, e non si potrebbe mai procedere con troppa lealtà perchè sia mantenuto intemerato, e per mostrarsi leali bisogna essere espliciti.

RICCI, ministro delle finanze. Mi pare che non può correre dubbio sull'intelligenza delle spiegazioni date sull'art. 4, di 1 per 0/0 di estinzione.

Questo è l'obbligo che contrae il Governo, massimamente sul risultato della somma che sarà incassata.

ALFIERI. Dunque io suppongo che il premio del 1854 fosse di 50,000 lire; uno basta per tutti; che invece di 50 milioni, che allora era la somma integrale dell'imprestito, se ne perceva attualmente un decimo, si riduca a 5 milioni; invece di 50,000 lire di premio sarà 5,000.

IL PRESIDENTE. Il Senato mostra impazienza di venire alla conclusione.

L'osservazione del senatore Alfieri non essendo che ristretta a dare un avvertimento al Ministero, e non già a modificare la legge, porrò per conseguenza a votazione l'intero art. 4.

(È approvato.)

(Legge gli articoli 5, 6 e 7, i quali vengono successivamente approvati.)

Do lettura dell'art. 8.

COLLEGNO GIACINTO. Nella discussione generale io faceva una proposta di emendamento in proposito delle misure contenute negli articoli 8 e 9 della Commissione.

IL PRESIDENTE. Siccome l'articolo del Ministero fu spezzato in due, l'art. 8 è ridotto a questo solo alinea; quindi avrò a leggere l'art. 9.

Viene ora in acconcio di dar lettura dell'emendamento che il senatore Collegno mi aveva consegnato.

Chieggo se sopra quest'art. 8 non havvi osservazione.

DE CARDENAS. Prima che sia votato questo articolo, osserverei che non possiamo intercettare il passo alla determinazione se gli interessi debbano parlare dal primo aprile o dal primo gennaio, come proponeva il Ministero.

IL PRESIDENTE. Questa è la regola generale, poi vi è l'eccezione o il privilegio che voglia dirsi a favore dei primi imprestanti; di modo che non può punto venir pregiudicata la discussione dell'articolo successivo; quindi io pongo ai voti l'art. 8.

Chi intende approvarlo è invitato a levarsi in piedi.

(Approvato.)

Ora leggerò l'art. 9. (Legge)

A quest'articolo il senatore Giacinto di Collegno ha presentato un emendamento, il quale propriamente consiste nella riproduzione dell'art. 8 della legge.

La parola è all'autore dell'emendamento.

COLLEGNO GIACINTO. Malgrado quanto fu detto già nella discussione generale in proposito della misura proposta negli articoli 8 e 9 del progetto della Commissione io credo

SENATO DEL REGNO — Discussioni

14

dover persistere nell'emendamento che intendeva proporre, e fondo questo mio persistere negli argomenti medesimi citati dalla Commissione in favore della misura che intendo combattere.

Una delle riforme di cui si facesse da anni ed anni sentire più vivo il bisogno in tutte le società civili si era la soppressione del giuoco del lotto: « giuoco fondato (ripeto la frase della Commissione), giuoco fondato su basi fallaci, senza probabilità di vincite da stare in confronto della probabilità contraria. » E difatti, fra le riforme operate da vent'anni in poi nei diversi Stati d'Europa, una delle prime fu sempre la soppressione del lotto. Il Governo del Re sembra tendere soltanto per ora a soffocare gradatamente quella passione tanto abbarbicata nelle classi che avrebbero maggior bisogno di porre in serbo per la vecchiaia i frutti del sudore degli anni giovanili; ma non voglio dubitare che, se le circostanze dell'erario lo avessero permesso, il giuoco del lotto sarebbe soppresso già anche fra noi, come lo è in tutti gli Stati retti da Costituzioni liberali.

Ora, è egli conveniente che il Senato introduca in una legge un emendamento che sembra fare appello alla passione riprovevole del giuoco, a quella brama ingentita dell'umana natura di cercare l'ignoto, di esplorare l'avvenire, d'interrogare la fortuna?

Io non vorrei certo che il Senato si limitasse a interinare le leggi quali vengono proposte al nostro esame; ma non vorrei neppure che ci avessimo a servire del nostro diritto di emendare quelle leggi per introdurvi in certo modo una consecrazione di principii non interamente conformi ai dettati della morale.

In conseguenza io voterò contro gli articoli 8 e 9 del progetto della Commissione, e proporrò come emendamento che venga adottato l'art. 8 del progetto presentatoci dal Ministero.

NIGRA. A mantenere il credito pubblico non basta di avere i mezzi materiali che lo garantiscono, ma bisogna che vi concorra anche la più scrupolosa esattezza per il mantenimento degli'impegni che si sono contratti; per questo motivo io penso che convenga di ricevere in pagamento il vaglia del prestito volontario a cui concorsero i più premurosi a provvedere ai bisogni del paese; questo provvedimento non è che un mero atto di giustizia, e produrrà un eccellente effetto, massime all'estero, dove noi non possiamo nasconderci che si collocano gran parte delle nostre rendite; questa misura contribuirà a mantenere il nostro antico credito delle finanze, cosa tanto più necessaria al momento di un nuovo prestito.

Il progetto di legge che ci veniva presentato accorda la decorrenza di tre mesi di maggiore interesse a coloro che verserebbero i primi una certa somma, e proponeva premii mediante l'estrazione a sorte sulle basi dell'imprestito fatti nel paese sino dal 1834, come una delle basi del piano del prestito. La Commissione non ha cambiato il progetto dell'imprestito che per quanto concerne i tre mesi di maggior interesse che si voleva dare egualmente come premio, ed è parso alla Commissione che possa animare maggiormente gli speculatori, anche perchè in affare di piani d'imprestiti è permessa qualche piccola licenza quando non lede ai principii di equità; in questo caso la parte che si lascia in balia della fortuna è così minima che mi sembra tollerabile.

È cosa minima qui la parte che si vuol lasciare in balia alla fortuna. Son d'accordo colla Commissione che questo si dovesse concedere, perchè ha nulla di comune con colui che giuoca al lotto, e che giuoca tutto il suo avere. Qui il Go-

verno vuol dar un maggior interesse a coloro che concorreranno i primi; dunque qual è la parte che egli lascia in balla della fortuna? È questo un interesse che si accorda come premio.

Non credo perciò che sia qui il caso di applicare severamente la massima del giuoco. Senza dubbio, in fatto di massime di giuoco, se si trattasse di fare un imprestito in altri tempi, io che sostengo questa proposizione forse la combaterei. Ma oggi, avuto riguardo alle circostanze, avuto riguardo alla premura che si ha di aver danaro, ed anche alla minima parte che si lascia alla fortuna, io ho creduto di votare per questa base, che sostengo non contraria alla massima sovra espressa.

CIBRARIO, relatore. Non si può, come già fu avvertito, in nissun modo confondere il giuoco del lotto colla specie di lotteria proposta in questa legge, quantunque l'alea abbia luogo in questo ed in quella.

Nel lotto il Governo propone un giuoco nel quale tutte le probabilità sono in suo favore. Chi concorre a questo giuoco non ha debito alcuno; è tratto da una illusione che gli fa sperare un guadagno tanto difficile che si avvicina all'impossibile, ed affida alla sorte il frutto de' suoi risparmi, e spesso una parte del necessario. Se non guadagna perde tutta la posta, e non gli rimane che una triste sperienza, che d'ordinario non diviene fruttuosa e non fa che confermarlo nella via delle illusioni.

Invece qui si tratta di sovvenire a titolo di prestito agli urgenti bisogni dello Stato. Chi concorre soddisfa ad un debito di cittadino; non perde, ma accresce il capitale. Lo impiega ad un interesse assai maggiore di quello che potrebbe sperare impiegandolo diversamente.

Se il Governo, affine di raddoppiare la sollecitudine dei concorrenti, aggiunge a tutti questi vantaggi la probabilità di un premio, non veggo che la morale debba adontarsene. Ammetto che questo sistema non si accorda colle buone regole di finanza in tempi ordinari. In tempi ordinari non si concederebbe il vantaggio del 28 per 0/0; in tempi felici nemmeno l'interesse del 5; ma nei tempi in cui siamo questo sistema è una necessità, ed io non posso che acconsentire a quanto osservava in proposito con molta saviezza l'onorevole mio collega ed amico il senatore Petitti, ed ultimamente anche il senatore Nigra, tanto più che, non ai soli cittadini, ma anche ai capitalisti stranieri si debbe, come si è notato nella relazione, aver la mira nel discutere la legge di cui ci occupiamo.

IL PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del senatore Giacinto di Collegho è appoggiato.

(Appoggiato.)

DE LA CHARRIÈRE. Je ne crois pas qu'on puisse comparer le projet de la loi présente avec le jeu de la loterie, et par conséquent je repousse l'amendement.

La comparaison qu'on veut établir entre la loterie et les primes que propose la Commission n'est, selon moi, nullement fondée. Il n'y a entre elles qu'un seul point de ressemblance, c'est le sort qui décide.

Mais les prêteurs ne perdront rien dans aucun cas, à la différence de ceux qui jouent à la loterie et qui sont presque tous destinés à perdre.

Il n'y a d'ailleurs rien d'immoral à nos yeux dans l'appât offert aux prêteurs; tous y concourent, tous y aspirent, et il n'y a point de bénéfice pour le trésor.

IL PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Collegho.

(Non è approvato.)

Ora leggerò e metterò ai voti l'articolo intero.

(Approvato.)

Ora leggerò l'art. 10. (Legge)

ALPIERI. Siccome aveva proposto l'emendamento all'articolo 10 del progetto. . . . (Viene interrotto)

IL PRESIDENTE. Mi riserbavo di tenerne conto all'articolo 17.

Ora chi è d'avviso di adottare l'art. 10, voglia alzarsi in piedi.

(Adottato.)

Leggo l'art. 11. (Legge)

La natura dell'obbligo è diversa. . . . (Interrotto)

(Qui succede un dialogo vibrato parte in francese e parte in italiano tra il ministro di finanze, il senatore De La Charrière ed il senatore Cibrario, che non poté essere inteso dagli stenografi.)

ALPIERI. Di questi stessi riflessi io aveva tenuto conto nel formulare l'emendamento che intendevo di proporre.

Valendomi quindi della presente opportunità, io domanderò al signor ministro, e pregherò il Senato di voler ben ponderare se non vi sarebbe forse convenienza che la totalità, o quasi, dell'imprestito, si convertisse in obbligazioni piuttosto che in cedole, poichè quando fosse così, a procurare un simile risultato potrebbe contribuire la disposizione di legge più favorevole ancora ai vaglia del prestito volontario di marzo cui si accennava, che di avere una parte in obbligazioni ed in cedole.

RICCI, ministro delle finanze. (Interrompendo) Tutto l'imprestito non può essere volontario.

ALPIERI. Non intendevo di escludere assolutamente l'emissione delle cedole, in quanto che io bene lo comprendo che non altrimenti potrebbero far luogo al concorso di coloro che in un imprestito obbligatorio sarebbero tenuti a contribuire per una somma minore di lire 1,000.

La mia osservazione portava unicamente sovra la convenienza che poteva avere il Governo a procurarsi piuttosto i fondi di cui abbisogna con obbligazioni che non con cedole, ragionando così: se il danaro che vi procurate con obbligazioni vi costa meno che non vi costi quello che vi procurate con cedole, facilitate quanto più potete l'acquisto delle obbligazioni; lo faciliterete grandemente ammettendo i vaglia anche per l'acquisto di esse, poichè allora i sovventori, persuasi che per la maggior concorrenza dei sovventori muniti di vaglia verso le obbligazioni cresceranno i premi da assegnarsi, perchè s'aumenterebbe la somma ricavanda, tanto più volentieri v'investiranno i loro capitali per modo di speculazione, e di ciò anche è bene giovarsi.

RICCI, ministro delle finanze. Un largo campo a tutti quelli che vorranno concorrere alle obbligazioni dà piuttosto un diritto alle speculazioni tanto interne quanto estere, che un mezzo facile ai contribuenti. Un mezzo facile ai contribuenti si è aperto invece colla diminuzione del 72, raggugliata a tal prezzo per le obbligazioni del 5 per 0/0. Quanto alle obbligazioni, è piuttosto un debito pubblico che ha la stessa garanzia, gli stessi vantaggi che avevano prima le obbligazioni di lire 1,000. Col primo si è offerto un mezzo ai vasti capitalisti sia dell'interno che esteri, più efficace che non sia quell'altro, cioè il metodo ordinario delle obbligazioni e delle cedole al 5 per 0/0. Ammettendosi quindi i vaglia, quelli che hanno già contribuito possono trovare quello stesso vantaggio.

COTTA. Risponderò come membro della Commissione al ragionamento del preopinante.

Le obbligazioni sono a condizioni molto superiori che non

sono le cedole, perchè le obbligazioni sono estinguibili tutte al pari finchè il corso non le sorpassa; il vantaggio per chi ha delle obbligazioni è che sa che sortono tutte, e che sono redimibili al valor nominale.

Questo vantaggio non c'era per le cedole; conveniva dare un qualche compenso a chi non avesse apprezzato l'alea del premio e preferito di avere l'interesse del 3 per 0/0. Mentre le cedole essendo estinguibili al corso, ne risultava un disavvantaggio relativamente alle obbligazioni. Per dar questo compenso si è detto che nel pagamento delle cedole sarebbero ammessi alla seconda rata i buoni del prestito del 23 marzo 1848. La Commissione ha creduto che si potesse così bilanciare il maggior vantaggio che hanno le obbligazioni.

DE CARDENAS. A proposito di questi vaglia del tesoro. . . .

IL PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Non se ne è parlato ancora; sarà più opportuno che ne rimettiamo la menzione all'art. 16, ove appunto si presenterà un emendamento relativo del senatore Alfieri.

Domando alla Camera se è abbastanza chiarita sulle parti diverse di quest'articolo e se vuole votarlo.

(Messo ai voti, l'art. 11 è approvato.)

Leggo l'art. 12.

Qui è il luogo appunto in cui converrà discutere il collocamento dell'emendamento già proposto ed approvato del senatore Alfieri.

ALFIERI. Credo che sarebbe meglio collocato in fine dell'articolo 1.

IL PRESIDENTE. L'aggiunta è così concepita. (*Rilegge l'aggiunta Alfieri.*)

Trattasi ora di collocare quest'articolo o al fine dell'art. 1, oppure d'intercalarlo fra l'art. 12 e 13.

COLLA. In ogni caso dovrebbe essere dopo il 13.

QUABELLI. Mi pare che il luogo opportuno per quest'articolo sarebbe il presente, perchè qui è detto essere autorizzato il ministro di finanze a emettere nelle forme volute dalle vigenti leggi cedole del debito pubblico redimibili al portatore o nominative quante ne saranno richieste.

IL PRESIDENTE. Varie sono le proposizioni. Uno vorrebbe collocare l'emendamento alla fine dell'art. 1, un altro altrove, cioè al 12 o 13.

Siccome la prima questione è più precisa, io la metterò ai voti.

Chi vuole ammettere che la proposizione Alfieri venga scritta a piedi dell'art. 1 voglia alzarsi.

(Approvato.)

Porro ai voti l'art. 12.

COTTA. Io insisterei per quell'aggiunta che aveva proposta se l'emendamento del senatore Alfieri veniva adottato. L'aggiunta consisteva in ciò che le cedole al portatore sarebbero assimilate nella forma alle nominative, cioè senza serie di vaglia, e che le rendite sarebbero pagabili sulla semplice presentazione del titolo coll'apposizione del bollo di pagamento a tergo.

IL PRESIDENTE. Io domanderò in primo luogo se quest'aggiunta è appoggiata.

(Appoggiata.)

Chieggo se alcuno voglia ragionarvi sopra.

COTTA. Credo che la difficoltà maggiore che si muoveva nell'ammettere le piccole cedole sia quella di fare i relativi *vaglia* in quelle al portatore, perocchè la serie dei *vaglia* domanda tante firme che ne rende il lavoro per così dire quadruplicato. Per ovviare a questo inconveniente, io ho proposto che fossero fatte nelle forme delle nominative, cioè

senza serie di vaglia, e che la rendita sia pagabile coll'apposizione del bollo di pagamento a tergo.

CIBRARIO, relatore. Io appoggio questa proposta, la quale, lungi dal far nascere inconvenienti, abbrevia l'operazione, la semplifica e rimedia alla sola difficoltà che creava lo ammettere le cedole di minor valore di lire 100.

IL PRESIDENTE. Io porrò ai voti questa seconda aggiunta all'art. 1.

(Approvata.)

Leggo l'art. 13. (*Legge*)

CIBRARIO, relatore. La redazione di quest'ultimo alinea non può più stare. Essendosi ammessa la cifra di lire 50 in vece di lire 100, non si può più prescrivere che le cedole di maggior somma siano *multiple di lire 20*.

IL PRESIDENTE. Si propongono due correzioni a quest'articolo: primieramente di sopprimere la parola *cento* e mettere la parola *cinquanta*; una tal variazione non ha bisogno di esser presa in considerazione, essendo già stata compresa nella votazione dell'art. 1; la seconda sarebbe di aggiungere all'ultimo paragrafo dell'art. 13: *le cedole di somma maggiore di lire 100 dovranno essere multiple di lire 20*.

Chi approva quest'ultima variazione è pregato di alzarsi in piedi.

(Approvata.)

(Posi ai voti parimenti gli articoli 14 e 15, sono entrambi approvati.)

Leggerò l'art. 16. (*Legge*)

A quest'articolo il senatore Alfieri ha proposto un'inversione così concepita:

• Il pagamento della prima rata del prezzo delle cedole e delle obbligazioni da emettersi in forza della presente legge, per cui l'acquirente avrà fatta la dichiarazione indicata nell'articolo 16, potrà effettuarsi in valute legali ed in oggetti d'oro e d'argento da riceversi pel loro valore intrinseco.

• I vaglia del prestito volontario aperto nel regio editto 23 marzo 1848 saranno ammessi coi relativi interessi in pagamento della seconda rata del prezzo medesimo.

CIBRARIO, relatore. Domando la parola.

IL PRESIDENTE. Prima di tutto conviene vedere se è appoggiata.

(Appoggiata.)

CIBRARIO, relatore. Sopra questo emendamento avrò l'onore di far osservare al Senato che non si potrebbe far parola di obbligazioni dello Stato, perchè ora noi ci occupiamo del titolo II della legge, il quale non tratta che delle cedole del debito redimibile. Tutto ciò che concerne le obbligazioni dello Stato è già stato votato, e quindi non si può più ritornare sopra questa materia.

IL PRESIDENTE. Mi permetta di farle osservare che ciò non è da attribuirsi all'autore dell'emendamento, il quale aveva concepito questo emendamento per contrapposizione all'articolo 3 della legge primitiva; ma dietro le deliberazioni prese dal Senato, il quale ha voluto sostituire al progetto del Governo il progetto della Commissione, gli articoli essendo stati mutati di numero e di luogo, convenne di necessità portare sopra l'art. 16 una discussione la quale non poteva più aver luogo sull'art. 8.

CIBRARIO, relatore. Ora, come sempre, la proposizione del senatore Alfieri non ha potuto muovere fuorchè da un principio giusto e ragionevole. Ma io debbo, per amor del vero, ripetere che, nello stato attuale delle cose essendosi già statuito tutto ciò che concerne le obbligazioni dello Stato, e trattandosi unicamente nel titolo II, nel quale ci siam ad-

dentrate, delle cedole del debito redimibile, l'emendamento proposto, in ogni caso, non potrebbe riguardare che le cedole del debito redimibile; in secondo luogo, per quanto concerne la facoltà di dare oggetti d'oro ed argento in vece di danari, io trovo l'intenzione del proponente eccellente, ma faccio osservare che vi è altro mezzo di soddisfarvi. Vi è il mezzo di portare gli ori e gli argenti alla zecca, ove si retribuisce a chi li consegna una somma corrispondente al valore intrinseco di detti oggetti, somma che può quindi versarsi nelle casse del prestito. Laddove, se si adottasse il pensiero del senatore Alfieri, converrebbe stabilire presso tutte le casse provinciali e presso le succursali altrettanti saggiatori e pesatori dell'oro e dell'argento. L'operazione del saggiare e del pesare è lunga, gli accorrenti al prestito sono molli, i termini conceduti dalla legge brevi; non si può dunque proporre un mezzo che rende necessario molto maggior numero d'impiegati, necessita operazioni lunghe, moltiplica gli imbarazzi in modo che non vi sarebbe più il tempo materialmente indispensabile per ricevere le somme offerte al prestito e spedir le quitanze. Convien dunque lasciare che chi vuole con oggetti d'oro e d'argento concorrer nel prestito li porti alla zecca.

ALFIERI. Signor no; lo ricevono più tardi.

CIBRARIO, relatore. Pure, se la memoria non m'inganna, esiste una disposizione di legge o di regolamento. Quando si trattò del corso obbligatorio di biglietti della banca di Genova, il ministro delle finanze ha dichiarato che gli oggetti d'oro o d'argento che si porterebbero alla zecca continuerebbero ad esser pagati in moneta sonante.

ALFIERI. Ho proposto appunto quest'emendamento perchè ho acquistato la certezza che le cose non si passano come suppone l'onorevole senatore Cibrario. Alla zecca punto non si cambiano immediatamente gli oggetti d'oro e d'argento depositi con tanti scudi, ma solo si rilascia una ricevuta che attesti il deposito, e conviene quindi aspettare molti giorni prima di riavere, convertito in tanti scudi, il valore depositato. Certo non fa meraviglia che la cosa sia così, ma non è men vero che intanto passar può il tempo utile per operare il versamento delle rate fissate dalla legge, con grave danno dei concorrenti all'imprestito volontario.

Ora, di che principalmente si tratta per noi? Certamente di far che all'erario torni la maggior somma possibile col minor possibile aggravio dei contribuenti. Sarebbe dunque da accogliersi con favore ogni proposta di mezzi che rende ad ogni cittadino più facile l'adempiere a quel dovere, all'adempimento del quale certo tutti ci portiamo col migliore dell'animo, ed io non dubito di asserire che, accogliendo la mia proposta, il Senato non solo faciliterà, ma fors'anco renderà possibile per molti ciò che altrimenti forse non lo sarebbe. Nè sicuramente sarà alcuno che si faccia scandalo della ripugnanza che possono taluni avere di lasciar per tanti giorni, nei tempi presenti, cospicui valori in deposito alla zecca sovra una semplice dichiarazione di ricevuta.

RICCI, ministro delle finanze. Io sono precisamente dell'opinione del senatore Cibrario, cioè che bisognerebbe fissare che essa si sia autorizzato a ricevere, poichè, se si dovesse fare il saggio e dare il giusto e legale valore a questi oggetti d'oro e d'argento, ciò riuscirebbe difficile, non essendo gli uffici di garanzia che in poche località, e non trovandosene che uno per divisione. Per dover rimediare a questi inconvenienti, io proporrei al Parlamento di autorizzare la zecca a ricevere questi oggetti, o a dare la facoltà di depositarli presso gli esattori e ricevitori delle provincie, i quali sarebbero ricevuti come alla zecca, in isconto di qua-

lunque prestito, sia volontario, sia obbligatorio. Ma questo esigerebbe una serie di disposizioni a parte, le quali non potrebbero includersi in questa legge e dovrebbero essere oggetto di disposizioni speciali.

ALFIERI. Osserverò, in quanto alle parole del senatore Cibrario, che il mio emendamento è nè inopportuno, nè inutile, in quanto che colui che si trova nel caso che io prevedeva non aveva che a presentarsi alla zecca a depositare quelle materie d'oro e d'argento per riceverne quindi la somma corrispondente o in oro o in argento. Se è già stabilito così, d'altro non si tratta fuorchè d'ordinare che, invece dei buoni i quali si rilasciavano dalla zecca, per così dire personali, si diano dei vaglia.

RICCI, ministro delle finanze. Si potrebbe invece prescrivere che le ricevute saranno considerate come danaro.

COLLEGGNO LUIGI. Una delle difficoltà messe in campo dal senatore Cibrario è che non si può applicare questo favore alle obbligazioni. Io credo che, quando si volesse mantenerle anche per le obbligazioni, si potrebbe comprenderle nel titolo III, fra le disposizioni generali, ed allora non vi potrebbe essere difficoltà veruna ad ammetterle.

NIGRA. In ciò mi pare che non si otterrebbe lo scopo che si propose la Commissione, di avere cioè materialmente questi 10 milioni in breve spazio di tempo. Questo emendamento che ho appoggiato volentieri non è applicabile alle rendite, e trovo che scemerebbe in parte l'effetto che si vorrebbe ottenere riguardo alle obbligazioni.

COLLEGGNO LUIGI. Io credo che l'erario sarà ben contento di avere in oro ed in argento la somma desiderata, invece di avere biglietti o vaglia.

RICCI, ministro delle finanze. Mi proponeva di presentare al Parlamento una legge la quale autorizzasse precisamente questa conversione dei depositi e la consegna alle zecche al prezzo fissato per l'oro e per l'argento, ma importa che per questo vi sia una serie di disposizioni per fissare la quota a cui sarebbero ricevuti, affine di determinare certe regole intorno al prezzo della mano d'opera di questi lavori d'oro e d'argento, il che sarebbe difficilissimo di precisare in questa legge.

Io credo che se ne debba prescindere per ora, mentre io presenterò quanto prima questa legge, la quale potrebbe valere anche per i sovventori di questo prestito volontario, per modo che le ricevute che se ne rilasceranno abbiano ad essere ritenute come danaro.

CIBRARIO, relatore. Ma questa legge non potrà essere sancita e pubblicata avanti che scadano i primi termini della presente.

Per altro, non credo di dover lasciar cadere quanto raccolgo dalle parole del signor ministro, vale a dire l'intenzione sua di concedere a quei benemeriti che daranno oro e argento alle zecche, non solo la somma corrispondente al valore intrinseco, ma ancora un beneficio per la mano d'opera. Si potrebbe forse stabilire l'aumento del decimo, dicendo in questo modo:

« Le ricevute delle zecche di Torino e di Genova, per oggetti d'oro e d'argento stati alle medesime consegnati, saranno accettate nelle casse provinciali tanto per l'acquisto delle obbligazioni dello Stato che per l'acquisto delle cedole. »

In tali ricevute sarà segnato il valore intrinseco di detti oggetti coll'aggiunta del decimo della mano d'opera.

RICCI, ministro delle finanze. Si sa che il valore della mano d'opera varia infinitamente da un oggetto all'altro. Fissare una misura unica, a meno che sia menoma, per il

valore della medesima, potrebbe dar luogo a speculazioni a danno dell'erario.

CIBRARIO, relatore. Ammetto la somma difficoltà di stabilire una sola misura per questo beneficio, essendovi oggetti per i quali la mano d'opera è pressochè nulla, altri nei quali essa costituisce il maggior valore. Dunque conviene, o limitarsi a corrispondere una somma uguale al solo valore intrinseco dell'oggetto consegnato, o riservarsi di stabilire con apposita legge la misura dei riguardi da determinarsi secondo i diversi oggetti per la mano d'opera.

Ma qui si ricadrebbe nell'inconveniente già avvertito dei termini brevissimi della presente legge.

ALCUNI SENATORI. Pare che il valore intrinseco basti.

CIBRARIO, relatore. Rileggo, tacendo ciò che riguarda l'aumento della mano d'opera; il che non impedirà che il ministro delle finanze proponga, siccome ne ha data espressa fiducia al Senato, una legge a parte.

COTTA. Si metta il 5 per 0/0.

SALUZZO ALESSANDRO. Ci saranno troppe difficoltà ed arbitrii.

CIBRARIO, relatore. Quando è fissata la quota del 5 si esclude ogni arbitrio.

SALUZZO ALESSANDRO. Ci sono delle cose sopra le quali è troppo anche il 5 per 0/0.

CIBRARIO, relatore. Avrò l'onore di leggere l'emendamento.

Prego il Senato di far attenzione, perchè in materia di leggi mal s'improvvisa.

RICCI, ministro delle finanze. Parmi che dovrebbe dirsi che le dichiarazioni degli argenti saranno rilasciate dalla zecca su queste basi, e ricevute nelle tesorerie provinciali, perchè altrimenti sembrerebbe che esse dovessero farsi alla tesoreria provinciale.

CIBRARIO, relatore. Proporrei un emendamento nei seguenti termini. (Legge; è interrotto da molti senatori che parlano simultaneamente. Confusione.)

NIGRA. Faccio osservare alla Camera che una differenza così minima del 5 per 0/0 non è poi cosa di tanta importanza che debba frapporre difficoltà per l'esecuzione della legge.

IL PRESIDENTE. Propone il senatore Cibrario un emendamento che tenderebbe a conciliare il 5 per 0/0. . . .

(È interrotto da alcuni senatori che simultaneamente fanno osservazioni.)

CIBRARIO, relatore. Rileggo l'emendamento corretto e concepito nel modo seguente. (Legge il suo emendamento omettendo la seconda parte.)

IL PRESIDENTE. A questo emendamento il senatore Nigra ha proposto una correzione che tenderebbe a togliere il 5 per 0/0.

NIGRA. Non veggio che per. . . .

(Succedono alcune interruzioni. Più senatori parlano ad un tempo.)

IL PRESIDENTE. Chiedo se la correzione di togliere l'aggio del 5 per 0/0 sia appoggiata.

(Appoggiata.)

La metterò ai voti, se nessuno domanda la parola.

Chi intende approvarla voglia alzarsi in piedi.

(Approvata.)

Metterò ai voti l'articolo intiero.

DE CARDENAS. Mi riservo di parlare poi sui vaglia.

IL PRESIDENTE. Leggerò l'art. 16. (Legge)

La parola è al senatore De Cardenas.

DE CARDENAS. A norma della legge che ha creati questi

vaglia, sono essi non soltanto rimborsabili allo scadere dell'anno, ma dovranno essere ricevuti a tal epoca come danaro contante in tutte le regie casse. Da ciò viene che questi vaglia rientreranno tutti nei pagamenti dell'imposizione. Tanto vale lasciar che possano entrare nel primo pagamento del prestito di cui si tratta.

NIGRA. Sempre nella supposizione che si debba avere in mira di fare entrare materialmente una certa somma importante, come quella di 10 o 12 milioni, si è creduto di dover dare questo valore ai vaglia, solamente per i pagamenti successivi. Senza di questo, i 10 milioni sarebbero assorbiti in gran parte dai vaglia, che montano ancora al giorno d'oggi da 7 a 8 milioni.

Il motivo poi pel quale si volle applicare i vaglia a questi pagamenti è semplicissimo. Noi sappiamo che pel mantenimento del credito non basta l'aver materialmente i mezzi di pagarli, ma bisogna che vi concorra anche la puntualità nei patti che si contraggono col pubblico. Perciò noi abbiamo creduto che fosse di somma utilità l'effetto non solamente nel paese, ma anche all'estero, tanto più necessario in un momento in cui si sta per contrarre un prestito. Noi dobbiamo conservare alle finanze l'antico credito. Questo non bisogna lasciarlo scemare per nulla; una volta che si dirà che i vaglia dell'imprestito saranno calcolati come danaro, noi avremo tanti concorrenti di più.

IL PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 16.

(Approvato.)

Leggerò l'art. 17. (Legge)

Qui ha suo luogo l'osservazione fatta dal senatore Alfieri, che l'art. 10 è stato in quest'articolo erroneamente citato.

QUARELLA. Io propongo di sopprimere le parole: alla remissione dei titoli.

Il motivo per cui si propone questa soppressione è fondato sulla impossibilità materiale in cui si troverebbe l'amministrazione del debito pubblico di rimettere agli acquirenti delle rendite le relative cedole nei brevi termini indicati dall'art. 10, giacchè, malgrado l'operosità dell'amministrazione del debito pubblico, non le verrà mai dato di formare e spedire, nello spazio di pochi giorni, tutte le cedole derivanti da questo prestito, il cui pagamento vuol essere fatto per intero al 15 del prossimo maggio.

La natura di questi titoli, o nominativi o al portatore, esige un tempo materiale per la loro formazione, e non possono prepararsi preventivamente, come è praticabile per le obbligazioni, dovendosi conoscere il montare per cui ciascuna rendita è richiesta.

E siccome poi il pagamento della seconda rata del prestito scade al 15 maggio, non è possibile che la remissione della cedola sia fatta all'atto dello stesso pagamento.

Dimostrata questa impossibilità assoluta per quanto concerne alle cedole, io proporrei di aggiungere un nuovo articolo, nel quale credo indispensabile di aggiungere una disposizione la quale, ad esempio di quanto si è praticato nelle altre leggi di creazione di rendite del debito pubblico, contenga la riserva di stabilire e far conoscere la forma ed i modelli di questi nuovi titoli, giacchè ogni nuova creazione dà luogo a titoli speciali.

L'articolo proposto sarebbe del tenore seguente:

« Le cedole nominative, quelle al portatore coi relativi vaglia, saranno formate, giusta i modelli, sulla carta filigranata, e col bollo a secco, che verranno stabiliti con speciale decreto e fatti noti al pubblico, e saranno consegnati agli aventi diritto contro il ritiro delle quitanze di versamento spedite dai tesorieri, a tergo delle quali la parte inte-

ressata farà l'opportuna dichiarazione d'aver ricevuto le cedole corrispondenti.

« L'epoca della remissione delle cedole sarà fatta nota con apposito manifesto dell'amministrazione del debito pubblico. »

IL PRESIDENTE. Convieni adunque che io metta ai voti prima la cancellazione delle parole : *all'emissione dei titoli* ; poi l'aggiunta proposta dal senatore Quarelli. Oppure si passi alla votazione dell'intero articolo, non potendo l'aggiunta Quarelli fare un articolo a parte.

Molte voci confusamente. Ai voti l'articolo. . . .

IL PRESIDENTE. Ma, prima di tutto, conviene mettere ai voti la cancellatura delle parole *all'emissione, ecc.*, senza bisogno di rimandar l'articolo per questo. . . .

Molte voci. Ai voti la cancellazione.

(La cancellazione è ammessa.)

IL PRESIDENTE. Ora metto ai voti l'articolo, quindi si discuterà l'aggiunta Quarelli.

Rileggerò l'art. 17. (*Legge*)

Qui ci sarebbe la parola *loro* che andrebbe cancellata.

Molte voci. Si cancelli anche questa.

(È ammessa la cancellatura.)

IL PRESIDENTE. Chi vuole approvare quest'articolo come è stato emendato, colla riserva di discutere l'aggiunta Quarelli, voglia levarsi in piedi.

(Approvato.)

Prego ora il senatore Quarelli a rileggere il suo articolo di aggiunta.

QUARELLI legge l'articolo di aggiunta. (*Vedi sopra*)

IL PRESIDENTE. Domando se quest'aggiunta di un articolo è appoggiata.

(Appoggiata.)

Questo nuovo articolo forma l'art. 18 della legge.

CIBRARIO, relatore. Mi pare che debba essere il primo delle disposizioni generali.

IL PRESIDENTE. Interrogherò allora il Senato se vuole

aderire che quest'articolo sia collocato il primo fra le disposizioni generali.

(Approvato.)

Viene ora il secondo articolo delle disposizioni generali, il quale resta l'art. 19.

Se nessuno domanda la parola, lo metterò ai voti.

(Approvato.)

Viene infine l'articolo ultimo della legge, al quale però succederà un articolo nuovo che va ad essere proposto dal senatore Quarelli.

(Legge l'art. 20, che è approvato.)

QUARELLI. Inoltre proporrei un altro articolo che giuridico pure necessario, onde dichiarare, giusta quanto fu adottato nelle precedenti creazioni di rendite del debito pubblico, che l'attuale debito gode di tutte le guarentigie e privilegi di cui il debito pubblico dello Stato, a tenore dell'editto 1819.

Tale articolo sarebbe il seguente :

« Questo debito godrà di tutte le guarentigie e privilegi di cui gode il debito pubblico dello Stato, e sarà sottoposto alla stessa amministrazione. »

IL PRESIDENTE. Metto ora ai voti l'articolo di aggiunta proposto dal senatore Quarelli.

Domando se questo nuovo articolo è appoggiato.

(Appoggiato.)

Se nessuno domanda la parola, io lo metto ai voti.

(Approvato.)

(Si passa allo squittinio segreto per mezzo dell'appello nominale.)

Risultato della votazione :

Votanti	57
Voti favorevoli	35
Contrari	2

(Il Senato adotta il complesso della legge.)

La seduta è sciolta alle ore 5 e 3/4.